Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 5 maggio 1982** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 121 DEL 5 MAGGIO 1982:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 27: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Estrazioni effettuate il 20 marzo 1982 per il rimborso di speciali certificati di credito 10 % 1976/1987 e 1977/1987 (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro): 1) Speciali certificati di credito 10 % - 1976/1987 (Fondo dotazione ENEL); 2) Speciali certificati di credito 10 % - 1976/1987 (Fondo dotazione EFIM); 3) Speciali certificati di credito 10 % - 1976/1987 (Finanziamento piccole e medie imprese industriali); 4) Speciali certificati di credito 10 % - 1976/1987 (Attuazione interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno); 5) Speciali certificati di credito 10 % - 1976/1987 (Attività e disciplina dell'EGAM); 6) Speciali certificati di credito 10 % - 1976/1987 (Ulteriore aumento del capitale GEPI); 7) Speciali certificati di credito 10 % - 1977/1987 (Aumento fondo di dotazione dell'ENEL); 8) Speciali certificati di credito 10 % - 1977/1987 (Aumento fondo di dotazione dell'EAGAT); 9) Speciali certificati di credito 10 % - 1977/1987 (Interventi urgenti negli aeroporti); 10) Speciali certificati di credito 10 % - 1977/1987 (Aumento fondo di dotazione dell'ENEL); 11) Speciali certificati di credito 10 % - 1977/1987 (Aumento fondo di dotazione dell'ENEL). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella QUINTA estrazione; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(1578)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 28: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Estrazioni effettuate il 20 marzo 1982 per il rimborso di speciali certificati di credito 10 % 1976/1988 e 1978/1988. Aumento del fondo di dotazione dell'Artigiancassa (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella QUARTA estrazione; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(1579)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 maggio 1982, n. **203**.

Norme sui contratti agrari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELL'AFFITTO DEI FONDI RUSTICI

CAPO I

DURATA DEI CONTRATTI DI AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO

Art. 1.

(*Affitto a coltivatore diretto*)

La durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto, compresi quelli in corso e quelli in regime di proroga, è regolata dalle norme della presente legge.

I contratti di affitto a coltivatori diretti, singoli o associati, hanno la durata minima di quindici anni, salvo quanto previsto dalla presente legge.

Art. 2.

(*Durata dei contratti in corso*)

Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli in regime di proroga, la durata è fissata in sei anni per i rapporti di cui all'articolo 3 e in:

a) dieci anni se il rapporto ha avuto inizio prima dell'annata agraria 1939-1940, o nel corso della medesima;

b) undici anni se il rapporto ha avuto inizio nelle annate agrarie comprese fra quelle 1940-1941 e 1944-1945;

c) tredici anni se il rapporto ha avuto inizio nelle annate agrarie comprese fra quelle 1945-1946 e 1949-1950;

d) quattordici anni se il rapporto ha avuto inizio nelle annate agrarie comprese fra quelle 1950-1951 e 1959-1960;

e) quindici anni se il rapporto ha avuto inizio successivamente all'annata agraria 1959-1960.

La durata prevista dal comma precedente decorre dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(*Affitto particellare*)

Al fine di soddisfare le particolari esigenze delle imprese agricole dei territori dichiarati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le regioni sono delegate a determinare, sentito il parere delle comunità montane, in base alla natura del terreno, alla sua estensione, al livello altimetrico ed alle destinazioni o vocazioni colturali, le zone ricomprese in tali territori, quali delimitati ai sensi della predetta legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nelle quali la durata minima dei nuovi contratti di affitto, stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, è ridotta a sei anni, quando oggetto del contratto siano uno o più appezzamenti di terreno non costituenti, neppure unitamente ad altri fondi condotti dall'affittuario, una unità produttiva idonea ai sensi dell'articolo 31 della presente legge.

Art. 4.

(*Rinnovazione tacita*)

In mancanza di disdetta di una delle parti, il contratto di affitto si intende tacitamente rinnovato per il periodo minimo, rispettivamente, di quindici anni per l'affitto ordinario e di sei anni per l'affitto particellare, e così di seguito.

La disdetta deve essere comunicata almeno un anno prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 5.

(*Recesso dal contratto di affitto e casi di risoluzione*)

L'affittuario coltivatore diretto può sempre recedere dal contratto col semplice preavviso da comunicarsi al locatore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno un anno prima della scadenza dell'annata agraria.

La risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto può essere pronunciata nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative, alla instaurazione di rapporti di subaffitto o di subconcessione.

Prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, il locatore è tenuto a contestare all'altra parte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'inadempimento e ad illustrare le proprie motivate richieste. Ove il conduttore sani l'inadempienza entro tre mesi dal ricevimento di tale comunicazione, non si dà luogo alla risoluzione del contratto.

La morosità del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto ai sensi del secondo comma del presente articolo quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno una annualità. È in ogni caso applicabile il terzo comma dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1973, n. 508.

Art. 6.

(*Definizione di coltivatore diretto*)

Ai fini della presente legge sono affittuari coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, semprechè tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per

la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole.

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

Art. 7.

(*Equiparazione ai coltivatori diretti*)

Sono equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, anche le cooperative costituite dai lavoratori agricoli e i gruppi di coltivatori diretti, riuniti in forme associate, che si propongono e attuano la coltivazione diretta dei fondi, anche quando la costituzione in forma associativa e cooperativa è avvenuta per conferimento da parte dei soci di fondi precedentemente affittati singolarmente.

Sono inoltre equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, i laureati o diplomati di qualsiasi scuola di indirizzo agrario o forestale e i laureati in veterinaria per le aziende a prevalente indirizzo zootecnico, in età non superiore ai cinquantacinque anni, che si impegnino ad esercitare in proprio la coltivazione dei fondi, per almeno nove anni.

CAPO II

MODIFICHE DELLA DISCIPLINA SULLA DETERMINAZIONE DELL'EQUO CANONE

Art. 8.

(*Revisione provvisoria dei redditi catastali*)

Fino a quando l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali non abbia proceduto alla generale revisione degli estimi, la commissione tecnica centrale provvede ad accertare, previa motivata relazione della commissione tecnica provinciale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le situazioni per le quali risulti una effettiva sottovalutazione o sopravalutazione dei redditi dominicali descritti in catasto.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a stabilire provvisoriamente con decreto, sulla base delle indicazioni della commissione tecnica centrale, sentite le regioni e le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative, e comunque non oltre il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i coefficienti di moltiplicazione da applicare alle sole province o zone, qualità e classi di terreni per le quali siano stati riconosciuti valori catastali effettivamente sottovalutati o sopravalutati.

Nelle zone e nei casi in cui il canone risulti gravemente sperequato in base ai criteri della presente legge, gli uffici tecnici erariali provvedono, con precedenza assoluta, su richiesta della commissione tecnica centrale, di concerto con le commissioni tecniche provinciali, alla revisione d'ufficio dei valori catastali.

Fino a quando non sia stato provveduto alla revisione d'ufficio dei dati catastali di cui al comma precedente, la commissione tecnica centrale autorizza le commissioni tecniche provinciali, previa loro richiesta, ad applicare coefficienti di moltiplicazione diversi da quelli previsti dall'articolo 9, oppure criteri diversi da quelli previsti dalla presente legge, tenendo particolarmente conto della produzione media della zona. Effettuata la revisione dei dati catastali, alle parti spetta il relativo conguaglio.

Art. 9.

(*Tabella per l'equo canone*)

Il primo capoverso dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, è sostituito dal seguente:

« La commissione tecnica provinciale determina ogni tre anni, almeno sei mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, le tabelle per i canoni di equo affitto per zone agrarie omogenee ».

I coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale, previsti dal secondo capoverso del citato articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, sono compresi tra un minimo di cinquanta ed un massimo di centocinquanta volte.

I coefficienti aggiuntivi, previsti dalle lettere *a*) e *b*) del terzo capoverso del medesimo articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, comportano, ciascuno, fino a un massimo di trenta punti.

Il canone provvisorio, previsto dal sesto capoverso dello stesso articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, si determina moltiplicando per settanta il reddito dominicale.

Nella determinazione dei coefficienti di cui ai commi precedenti, le commissioni tecniche provinciali devono aver presente la necessità di assicurare in primo luogo una equa remunerazione del lavoro dell'affittuario e della sua famiglia. Le commissioni tengono anche conto degli apporti di capitali dell'affittuario, dei costi di produzione, della esigenza di riconoscere un compenso ai capitali investiti e degli altri apporti del locatore.

Sono soppressi il quarto, ottavo, nono, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo capoverso del citato articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814.

Art. 10.

(*Procedure per la determinazione dell'equo canone*)

La commissione tecnica provinciale determina, entro il 31 maggio di ogni anno, coefficienti di adeguamento dei canoni, in aumento o in diminuzione, tenuto conto dei criteri previsti dall'articolo precedente nonchè del mutamento di valore della lira secondo gli indici ISTAT per i prezzi alla produzione dei prodotti agricoli.

Almeno tre mesi prima del termine indicato dal primo capoverso dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, come modificato dall'articolo 9 della presente legge, i presidenti delle commissioni tecniche provinciali di ogni singola regione si riuniscono, sotto la presidenza del presidente della giunta regionale o di un suo delegato, al fine di studiare criteri tendenti ad evitare nella regione sperequazioni tra zone omogenee.

Art. 11.

(*Composizione delle commissioni tecniche provinciali*)

La delega di funzioni attribuita alle regioni a statuto ordinario dal quarto comma dell'articolo 66 del decreto del Presidènte della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è estesa alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni di cui al comma precedente avvalendosi delle commissioni tecniche provinciali composte:

a) dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o da un suo rappresentante;

b) da quattro rappresentanti dei proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari coltivatori diretti;

c) da un rappresentante di proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari non coltivatori diretti;

d) da quattro rappresentanti di affittuari coltivatori diretti;

e) da un rappresentante di affittuari non coltivatori diretti;

f) da due esperti in materia agraria iscritti negli albi degli agronomi e dei periti agrari, designati uno dalle organizzazioni dei proprietari dei fondi rustici e uno dalle organizzazioni degli affittuari.

I componenti la commissione sono nominati dal presidente della giunta regionale, su designazione, per i rappresentanti delle categorie dei proprietari e degli affittuari, da parte delle rispettive organizzazioni professionali a base nazionale maggiormente rappresentative, tramite le loro organizzazioni provinciali.

Per quanto riguarda la provincia autonoma di Bolzano, alla designazione di cui al comma precedente concorrono anche le organizzazioni professionali su base provinciale.

Le designazioni da parte delle organizzazioni professionali debbono pervenire al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta.

La commissione tecnica provinciale resta in carica sei anni. Il presidente della giunta regionale deve costituire le commissioni tecniche provinciali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro i tre mesi successivi alla scadenza del mandato.

In caso di mancata designazione da parte di talune organizzazioni di categoria, provvede il presidente della regione, nominando, oltre ai rappresentanti designati, anche gli altri membri della commissione in modo da assicurare la rappresentanza paritetica delle categorie secondo quanto previsto dal secondo comma.

In caso di ritardo o di mancata costituzione della commissione, provvede il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro sessanta giorni, con proprio motivato provvedimento.

Art. 12.

(Funzionamento delle commissioni tecniche provinciali)

La commissione tecnica provinciale è presieduta dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o da un suo rappresentante.

Alle riunioni della commissione partecipa di diritto, con voto consultivo, l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o un suo rappresentante.

Le deliberazioni sono valide quando siano adottate con l'intervento della metà più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 13.

(Coefficienti aggiuntivi a disposizione delle regioni)

Le regioni, con provvedimento della giunta, allo scopo di rendere le tabelle aderenti alle esigenze di cui al secondo capoverso dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, come modificato dall'articolo 9 della presente legge, sono delegate a determinare coefficienti aggiuntivi fino ad un massimo di trenta punti, su richiesta motivata di almeno una commissione tecnica provinciale.

Nella determinazione di tali coefficienti, che possono essere assegnati anche ad una sola commissione tecnica provinciale e per determinate zone agrarie, le regioni tengono conto, oltre che dei criteri di cui al citato articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, di ogni altro elemento utile per determinare un equo ammontare del canone.

Art. 14.

(Regolamento di casi particolari)

La commissione tecnica provinciale è competente a determinare il canone sulla base dei criteri generali della presente legge, sentito il parere della commissione tecnica centrale nonchè quello della commissione censuaria provinciale, qualora manchino tariffe e redditi dominicali corrispondenti a particolari qualità di colture. Se la commissione tecnica centrale o la commissione censuaria provinciale non esprimono il parere entro centoventi giorni dalla richiesta, la commissione tecnica provinciale provvede ugualmente alla determinazione del canone.

La commissione tecnica provinciale è altresì competente a stabilire particolari criteri per la determinazione del canone per i contratti di affitto aventi per oggetto colture effettuate in serra fissa, tenuto conto della diversità delle colture praticate e degli apporti del locatore e dell'affittuario anche per i terrazzamenti predisposti per le colture floricole. Nei territori del catasto derivante dall'ex catasto austro-ungarico, fino alla revisione e all'aggiornamento delle tariffe catastali, si applicano le tabelle determinate in base alle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1962, n 567, vigenti nell'annata agraria anteriore all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11, rivalutate in base al tasso di svalutazione della lira nel frattempo intervenuta. Sui valori così ottenuti si opera una riduzione pari al venti per cento.

Art. 15.

(*Conguaglio per alcune annate agrarie*)

Salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1978, n. 176, e successive modificazioni, il conguaglio dei canoni per le annate agrarie da 1970-1971 a 1976-1977 è dovuto in base ai coefficienti di seguito stabiliti:

a) per l'annata agraria 1970-1971, cinquantacinque volte per gli affittuari coltivatori diretti e sessantacinque volte per gli affittuari non coltivatori diretti;

b) per il triennio 1971-1972, 1972-1973 e 1973-1974, sessantacinque volte per gli affittuari coltivatori diretti e settantacinque volte per gli affittuari non coltivatori diretti;

c) per il triennio 1974-1975, 1975-1976 e 1976-1977, settantacinque volte per gli affittuari coltivatori diretti e ottantacinque volte per gli affittuari non coltivatori diretti.

Per le annate agrarie da quella 1977-1978 sino a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano i coefficienti stabiliti dagli articoli 9, 10, 13 e 14, diminuiti del trenta per cento.

L'eventuale pagamento di somme in aumento deve essere effettuato entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Le somme dovute a titolo di conguaglio non sono produttive di interessi fino alla scadenza del termine di diciotto mesi previsto dal comma precedente.

Gli affittuari tenuti al pagamento delle somme dovute a titolo di conguaglio possono beneficiare di mutui, assistiti dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, di durata ventennale, parificati alle operazioni di credito agrario di miglioramento, concessi dagli istituti abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento ai sensi del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni, su autorizzazione delle regioni.

Capo III

Altre disposizioni per l'affitto a coltivatore diretto

Art. 16.

(*Miglioramenti, addizioni e trasformazioni*)

Ciascuna delle parti può eseguire opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi e dei fabbricati rurali, purchè le medesime non modifichino la destinazione agricola del fondo e siano eseguite nel rispetto dei programmi regionali di sviluppo oppure, ove tali programmi non esistano, delle vocazioni colturali delle zone in cui è ubicato il fondo.

La parte che intende proporre la esecuzione delle opere di cui al primo comma, in mancanza di un preventivo accordo, deve comunicare all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, corredata di progetto di massima, la natura, le caratteristiche e le finalità delle opere di cui si chiede l'esecuzione all'altra parte.

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura, non appena ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente, convoca le parti, che possono farsi assistere dalle rispettive organizzazioni professionali, ai fini di tentare un accordo in ordine alla proposta e ai connessi regolamenti di rapporti tra le parti. Nel caso in cui non si raggiunga tale accordo, l'ispettorato, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, si pronuncia, motivando, in senso favorevole o contrario in ordine alle opere richieste di cui al primo comma, riscontrata anche la congruità delle medesime; indica altresì eventuali modificazioni tecniche al progetto presentato ed assegna, in caso di giudizio favorevole, un termine per l'inizio e la ultimazione delle opere.

La decisione deve essere comunicata, a cura dell'ispettorato, ad entrambe le parti.

Qualora venga adottata una decisione favorevole, il proprietario del fondo deve fare conoscere, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se egli stesso intenda eseguire le opere.

In caso di dichiarazione negativa o di silenzio, l'affittuario può procedere senz'altro, anche se la proposta delle opere di cui al primo comma è stata fatta dal locatore, alla esecuzione delle medesime. Qualora il proprietario comunichi di voler eseguire direttamente le opere di cui al primo comma con le eventuali modifiche stabilite dall'ispettorato, deve iniziare ed ultimare le relative opere entro i termini assegnati dall'ispettorato stesso.

Se il proprietario non dà inizio alle opere di cui al primo comma o non le ultima entro i termini di cui al comma precedente, l'affittuario può eseguirle a sue spese. L'affittuario è tenuto a comunicare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario e all'ispettorato la sua decisione di surrogarsi al locatore nella esecuzione o nel completamento delle opere.

Art. 17.

(*Regime dei miglioramenti, delle addizioni e trasformazioni*)

Il locatore che ha eseguito le opere di cui al primo comma dell'articolo 16 può chiedere all'affittuario l'aumento del canone corrispondente alla nuova classificazione del fondo ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come modificato dall'articolo 18 della presente legge.

L'affittuario che ha eseguito le opere di cui al primo comma dell'articolo 16 ha diritto ad una indennità corrispondente all'aumento del valore di mercato conseguito dal fondo a seguito dei miglioramenti da lui effettuati e quale risultante al momento della cessazione del rapporto, con riferimento al valore attuale di mercato del fondo non trasformato. Le parti possono convenire la corresponsione di tale indennità anche prima della cessazione del rapporto.

Se non interviene accordo in ordine alla misura dell'indennità prevista dal comma precedente, essa è determinata, a richiesta di una delle parti, dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura, la cui deliberazione, agli effetti dell'articolo 634 del codice di procedura civile, costituisce prova scritta del credito per l'indennità stessa.

All'affittuario compete la ritenzione del fondo fino a quando non gli sia stata versata dal locatore l'indennità fissata dall'ispettorato oppure determinata con sentenza definitiva dall'autorità giudiziaria.

Nel caso di vendita del fondo prima del pagamento all'affittuario della indennità di cui al comma precedente, il proprietario è tenuto a dichiarare, nell'atto di vendita, l'esistenza dell'obbligazione nei confronti dell'affittuario per effetto delle opere di cui al primo comma dell'articolo 16, restando in tale caso liberato dall'obbligazione stessa.

Ove per l'espletamento delle opere di cui al primo comma dell'articolo 16 si rendano necessari permessi, concessioni, autorizzazioni da parte della pubblica amministrazione e nel caso in cui sia possibile ottenere finanziamenti pubblici, ai sensi delle norme vigenti in materia, per l'esecuzione delle opere stesse, l'affittuario può provvedere direttamente a proporre le relative istanze ed a percepire i finanziamenti, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le opere di cui al primo comma dell'articolo 16 previste nel contratto e concordate dalle parti, o comunque eseguite in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

Al locatore che esegue le opere di cui al primo comma dell'articolo 16 sono estese le agevolazioni fiscali e creditizie previste dalle vigenti leggi in favore dell'affittuario.

Nella determinazione dell'indennità di cui al secondo comma, i finanziamenti pubblici fatti propri dall'affittuario, che non abbia la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, non sono computati.

Art. 18.

(*Miglioramenti eseguiti dal proprietario*)

Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dai seguenti:

« Nei casi di miglioramenti eseguiti dal proprietario del fondo, che non giustifichino

una modifica della qualità e della classe catastale, le commissioni tecniche provinciali stabiliscono criteri e misure di aumento del canone proporzionati all'incremento di produttività del fondo conseguente all'investimento eseguito.

Quando le migliorie danno luogo alla revisione catastale, nel periodo intercorrente tra la richiesta di revisione e l'aggiornamento del catasto le commissioni tecniche provinciali adottano la procedura di cui al comma precedente ».

Art. 19.

(*Facoltà dell'affittuario di eseguire piccoli miglioramenti*)

L'affittuario può eseguire piccoli miglioramenti in deroga alle procedure previste dall'articolo 16, previa comunicazione da inviarsi al concedente, venti giorni prima della esecuzione delle opere, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Per piccolo miglioramento si intende quello che venga eseguito dall'affittuario con il lavoro proprio e della propria famiglia e che non comporti trasformazioni dell'ordinamento produttivo, ma sia diretto a rendere più agevoli e produttivi i sistemi di coltivazione in atto.

Art. 20.

(*Diritto di ritenzione*)

Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche del locatore, può disporre il pagamento rateale, entro cinque anni, della indennità di cui al secondo comma dell'articolo 17 da corrispondersi dal locatore medesimo all'affittuario, ordinando comunque la prestazione di idonee garanzie e il pagamento degli interessi legali oltre al risarcimento del danno derivante dalla eventuale svalutazione monetaria intervenuta tra la data dell'accertamento del diritto e quella del pagamento della somma dovuta.

Se nel giudizio di cognizione o nel processo di esecuzione è fornita prova della sussistenza in generale delle opere di cui al primo comma dell'articolo 16, all'affittuario compete la ritenzione del fondo fino a quando non sia stato soddisfatto il suo credito, salvo che il locatore non presti idonea garanzia da stabilirsi dall'autorità giudiziaria su istanza del locatore medesimo.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nel caso di riconoscimento giudiziale o stragiudiziale di rimborsi di qualsiasi somma e di indennizzi per risoluzione del rapporto.

Art. 21.

(*Nullità del subaffitto o della subconcessione. Diritto di surroga*)

Sono vietati i contratti di subaffitto, di sublocazione e comunque di subconcessione dei fondi rustici.

La violazione del divieto, ai fini della dichiarazione di nullità del subaffitto o della subconcessione, della risoluzione del contratto di affitto e della restituzione del fondo, può essere fatta valere soltanto dal locatore, entro quattro mesi dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. Se il locatore non si avvale di tale facoltà, il subaffittuario o il subconcessionario subentra nella posizione giuridica dell'affittuario o del concessionario.

Se il locatore fa valere i propri diritti, il subaffittuario o il subconcessionario ha facoltà di subentrare nella posizione giuridica dell'affittuario o del concessionario per tre annate agrarie a partire dalla scadenza di quella in corso e comunque per una durata non eccedente quella del contratto originario.

CAPO IV

NORME SULL'AFFITTO A CONDUTTORE NON COLTIVATORE DIRETTO

Art. 22.

(*Computo della durata del contratto*)

La durata minima dei contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto, prevista dall'articolo 17 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è di quindici anni e decorre dalla data di inizio dell'ultimo contratto in

corso tra le parti, sia nel caso di nuova convenzione sottoscritta sia nel caso di tacita rinnovazione e proroga del precedente contratto.

Qualora l'affittuario non coltivatore diretto sia imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, non è operante il disposto di cui al quarto comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 606. In tale ipotesi, per i contratti in corso la durata non può comunque essere inferiore a quella minima stabilita per i contratti d'affitto in corso a coltivatore diretto.

Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 606, è abrogato.

Art. 23.

(*Rinvio*)

Al contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto si applicano le norme previste negli articoli 3, 5, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 42, 43 e 45.

Art. 24.

(*Misura del canone*)

I coefficienti fissati dalle tabelle previste dalla presente legge per la determinazione del canone sono maggiorati di dieci punti nel caso in cui si tratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto.

TITOLO II

CONVERSIONE IN AFFITTO DEI CONTRATTI DI MEZZADRIA, DI COLONIA PARZIARIA, DI COMPARTECIPAZIONE AGRARIA E DI SOCCIDA

Art. 25.

(*Conversione dei contratti associativi*)

Entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, i contratti di mezzadria e quelli di colonìa parziaria anche con clausola migliorataria sono convertiti in affitto a richiesta di una delle parti, salvo quanto stabilito dagli articoli 28, 29, 36 e 42.

La conversione in affitto è estesa ai contratti di compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali, ai contratti di soccida con conferimento di pascolo e ai contratti di soccida parziaria, ove vi sia conferimento di pascolo, quando l'apporto del bestiame da parte del soccidante è inferiore al venti per cento del valore dell'intero bestiame conferito dalle parti.

La parte che intende ottenere la conversione comunica la propria decisione all'altra mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della fine dell'annata agraria.

Art. 26.

(*Effetti della conversione*)

La conversione del contratto associativo in contratto di affitto a coltivatore diretto produce effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva alla comunicazione del richiedente.

Art. 27.

(*Riconduzione all'affitto*)

Le norme regolatrici dell'affitto dei fondi rustici si applicano anche a tutti i contratti agrari, stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, aventi per oggetto la concessione di fondi rustici o tra le cui prestazioni vi sia il conferimento di fondi rustici.

Art. 28.

(*Conversione a richiesta del concedente*)

Se la conversione è chiesta dal concedente, entro l'annata agraria successiva il mezzadro, colono, compartecipante o soccidario deve comunicare al concedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se aderisca o meno alla richiesta di conversione.

In caso di decisione negativa o di mancata risposta, il contratto si risolve alla fine della terza annata agraria successiva alla

comunicazione del concedente. In tale ipotesi spetta al concessionario l'indennizzo di cui all'articolo 43.

Art. 29.

(*Casi di esclusione della conversione*)

La conversione del contratto di mezzadria, colonìa, compartecipazione o soccida in affitto, prevista dall'articolo 25, non ha luogo, salvo diverso accordo fra le parti:

a) quando, all'atto della presentazione della domanda di conversione, nella famiglia del mezzadro, colono, compartecipante o soccidario non vi sia almeno una unità attiva che si dedichi alla coltivazione dei campi o all'allevamento del bestiame, di età inferiore ai sessanta anni;

b) quando, sempre al momento in cui viene richiesta la conversione, il mezzadro, colono, compartecipante o soccidario dedichi all'attività agricola, nel podere o fondo oggetto del contratto, o in altri da lui condotti, meno dei due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo.

Art. 30.

(*Disposizioni particolari*)

Il concedente a mezzadria, colonìa, compartecipazione, imprenditore a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ha facoltà di proporre al concessionario forme associative secondo le norme e con i benefici di cui al secondo comma dell'articolo 36 della presente legge, anche in presenza di due soli soci. Tali forme associative non possono avere durata inferiore ai nove anni.

Se il concessionario non accetta la proposta può chiedere la conversione in affitto, che ha luogo alle seguenti condizioni:

a) aumento di venti punti dei coefficienti per la determinazione del canone;

b) durata di nove anni del contratto convertito.

Ove il concessionario non accetti la proposta di forme associative e non chieda la conversione, il contratto in atto di mezzadria, colonìa o compartecipazione ha un'ulteriore durata di nove anni.

Le durate vengono computate a far tempo dalle annate agrarie successive all'entrata in vigore della presente legge.

Nei casi contemplati dal presente articolo al mezzadro, colono, compartecipante, che non chiede la conversione, è riconosciuto un aumento della quota dei prodotti e degli utili a lui spettanti per legge, contratto collettivo, consuetudine, pari al dieci per cento della produzione lorda vendibile.

Art. 31.

(*Unità produttive insufficienti*)

Qualora il fondo o il podere oggetto del contratto associativo non costituisca, nelle sue attuali condizioni o a seguito della realizzazione di un piano di sviluppo aziendale, una unità produttiva idonea a consentire, per condizioni obiettive di redditività o produttività, la formazione di una impresa agricola valida sotto il profilo tecnico ed economico, la conversione del contratto di mezzadria, colonìa, compartecipazione o soccida in affitto, prevista dall'articolo 25, non ha luogo.

Per unità produttiva idonea deve intendersi quella capace di assicurare, alla data della conversione, una produzione annuale media, dedotte le spese di coltivazione, escluse quelle di manodopera, pari almeno alla retribuzione annuale di un salariato fisso comune occupato in agricoltura, quale risulta dai patti sindacali vigenti nella zona.

Concorrono al raggiungimento dell'unità produttiva idonea, oltre il fondo oggetto della conversione, anche gli altri fondi condotti a qualsiasi titolo dal concessionario; nel caso di cui all'articolo 33, concorrono anche tutti gli appezzamenti che compongono l'azienda pluripoderale per i quali venga richiesta la conversione. L'accertamento dell'idoneità è effettuato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura nel cui ambito territoriale è sito il fondo oggetto di conversione.

È altresì idonea l'unità produttiva che sia dichiarata tale dall'ispettorato sulla base di un piano di sviluppo aziendale, presentato dalla parte interessata, in grado di assicu-

rare la produzione prevista dal secondo comma. Le determinazioni dell'ispettorato sono adottate entro novanta giorni dalla richiesta.

Nel caso previsto dal comma precedente, la conversione del contratto associativo in affitto ha luogo al termine dell'annata agraria in corso alla data della decisione dell'ispettorato ed il proponente è tenuto a realizzare il piano entro il termine fissato dall'ispettorato medesimo.

La mancata attuazione del piano comporta la risoluzione del rapporto.

Art. 32.

(*Aziende pluripoderali*)

Nel caso in cui il podere o il fondo faccia parte di un complesso costituito da più poderi o fondi, la conversione ha luogo in favore dei richiedenti, singoli o associati. La richiesta può essere avanzata anche da uno solo dei coltivatori per il fondo da lui condotto.

Per l'utilizzazione economica e l'eventuale gestione degli impianti e delle attrezzature esistenti al servizio dell'intero complesso aziendale possono essere stipulate dalle parti, con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali a rappresentanza nazionale, apposite convenzioni. In caso di mancato accordo, ciascuna delle parti può proporre un piano di utilizzazione delle attrezzature all'ispettorato provinciale dell'agricoltura che, nel termine di novanta giorni, sentiti gli interessati e le loro organizzazioni, decide con provvedimento motivato.

Qualora il podere o fondo oggetto della domanda di conversione si estenda su una superficie del complesso aziendale e sia in esso intercluso, è data facoltà al concedente di dare in affitto al concessionario, in alternativa, terreni, siti fuori o ai margini dell'azienda, di corrispondente valore e con analoghe caratteristiche colturali.

Art. 33.

(*Conversione in affitto richiesta da più concessionari*)

Nella ipotesi di aziende pluripoderali di cui all'articolo 32 e nel caso in cui un'unica azienda agricola od un'unica proprietà fondiaria siano suddivise in più appezzamenti di terreno ciascuno dei quali sia oggetto di un autonomo contratto associativo, qualora la conversione in affitto di tali contratti sia richiesta da più concessionari associati tra loro, l'unità produttiva da prendere in considerazione ai fini della valutazione di idoneità, secondo il criterio di cui all'articolo 31, è costituita dalla complessiva superficie agricola oggetto delle domande di conversione.

Nei casi previsti dal comma precedente, in deroga a quanto stabilito dalla lettera *b*) dell'articolo 29, è sufficiente, per far luogo alla conversione in affitto, che ciascun concessionario richiedente la trasformazione sia lavoratore agricolo abituale.

Art. 34.

(*Durata dei contratti associativi non convertiti*)

I contratti associativi previsti dall'articolo 25 che non vengono trasformati in affitto hanno la seguente durata:

a) sei anni sia nel caso in cui la conversione, pur sussistendone i requisiti ai sensi della presente legge, non abbia luogo per mancata richiesta delle parti sia nella ipotesi in cui la conversione stessa non possa aver luogo in presenza della causa di esclusione prevista dalla lettera *a*) dell'articolo 29;

b) dieci anni nel caso in cui la conversione, ancorchè richiesta dal concessionario, non possa aver luogo in presenza della causa impeditiva prevista dall'articolo 31 ovvero in presenza della causa di esclusione prevista dalla lettera *b*) dell'articolo 29.

In tutti i casi previsti dal comma precedente, la durata è computata a far tempo dal termine dell'annata agraria successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Restano tuttavia valide le clausole contrattuali verbali o scritte che prevedano una più lunga durata del rapporto associativo.

Ai contratti di cui al primo comma si applicano le norme sul recesso dal contratto e sui casi di risoluzione di cui all'articolo 5.

Art. 35.

(*Prelazione per l'acquisto delle scorte*)

Nel caso di vendita di scorte vive o morte o, nella soccida, di capi di bestiame, il concessionario o il concedente ha il diritto di prelazione nell'acquisto, anche parziale. Il concessionario può pagare il prezzo anche in quattro rate trimestrali con gli interessi legali. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Qualora le parti si accordino sulla locazione anche delle scorte, vive o morte, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1640 e seguenti del codice civile.

Art. 36.

(*Forme associative di concedenti e concessionari*)

Qualora almeno tre concedenti, ottenuto il consenso dei rispettivi concessionari, si associno tra loro per la conduzione in comune dei fondi concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge a mezzadria, colonìa, compartecipazione o soccida, a tali forme associative si estèndono i benefici previsti dalle vigenti norme a favore delle cooperative agricole costituite per la conduzione associata dei terreni.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle ipotesi di forme associative, costituite da non meno di tre membri, fra concedenti e concessionari che, avendo ottenuto il consenso dei rispettivi concessionari o concedenti, si accordino tra loro per tale conduzione comune, oppure fra soli concessionari che abbiano ottenuto al riguardo il consenso dei loro concedenti.

Nei casi previsti dai commi precedenti deve essere in primo luogo garantita al concessionario una adeguata remunerazione per il lavoro prestato pari quanto meno ai trattamento minimo contrattuale per i salariati fissi specializzati. L'amministrazione della forma associativa compete congiuntamente a tutti i componenti la stessa, ove non sia diversamente disposto dall'atto costitutivo. Il concessionario ha comunque diritto di usufruire dell'abitazione in godimento all'atto della costituzione della forma associativa.

Art. 37.

(*Modificazioni della quota di riparto*)

Al mezzadro, colono, compartecipante o soccidario che non può ottenere, o che comunque non richiede, la conversione del contratto in affitto è riconosciuto un aumento della quota dei prodotti e degli utili alla quale ha diritto per legge, patto individuale, contratto collettivo o consuetudine, pari al sei per cento della produzione lorda vendibile.

Nei casi previsti dal comma precedente, il colono, compartecipante o soccidario ha diritto ad una quota non inferiore al sessanta per cento della produzione lorda vendibile, semprechè partecipi o intenda partecipare a non meno del cinquanta per cento delle spese di conduzione, escluse quelle per la mano d'opera estranea.

Art. 38.

(*Rinvio*)

Ai contratti associativi anche con clausola migliorataria che non siano convertiti si applicano le disposizioni di cui al secondo, quarto, quinto e settimo comma dell'articolo 17 e all'articolo 20.

Titolo III

NORME GENERALI E FINALI

Art. 39.

(*Annata agraria*)

Ai fini della presente legge l'annata agraria ha inizio l'11 novembre.

Art. 40.

(*Cessazione del regime di proroga*)

Sono abrogate le disposizioni di legge che prevedono la proroga di contratti agrari o

che disciplinano le eccezioni alla proroga stessa.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1950, n. 144, e modificato dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1957, n. 244, sono abrogati.

Art. 41.

(*Contratti ultranovennali*)

I contratti agrari ultranovennali, compresi quelli in corso, anche se verbali o non trascritti, sono validi ed hanno effetto anche riguardo ai terzi.

Art. 42.

(*Diritto di ripresa*)

Per tutti i contratti agrari previsti dalla presente legge in corso, o in regime di proroga, alla data di entrata in vigore della medesima, il concedente che sia divenuto proprietario dei fondi da almeno un anno, anche successivamente alla data suddetta, può ottenere per sè, o per un componente la propria famiglia che ne abbia i requisiti, la risoluzione anticipata del contratto, previa disdetta, da intimare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno tre anni prima della fine dell'annata agraria in cui avverrà il rilascio del fondo da parte del concessionario, purchè concorrano congiuntamente, nel soggetto per il quale è esercitata la ripresa, le seguenti condizioni:

a) che sia coltivatore diretto o soggetto ad esso equiparato ai sensi dell'articolo 7;

b) che abbia nella propria famiglia, al momento della intimazione della disdetta, almeno una unità attiva coltivatrice diretta di età inferiore ai cinquantacinque anni;

c) che nella disdetta si obblighi a coltivare direttamente il fondo per un periodo non inferiore a nove anni ed a farlo coltivare direttamente, per lo stesso periodo, dai familiari eventualmente presi in considerazione per la sussistenza della condizione di cui alla lettera *b*);

d) che non sia nel godimento, a qualsiasi titolo, di altri fondi che, con le colture in atto, possono assorbire più della metà della forza lavorativa sua e della famiglia;

Il presente articolo si applica anche a favore del concedente coltivatore diretto che sia emigrato per ragioni di lavoro in Italia o all'estero da meno di cinque anni purchè sussistano le condizioni indicate nel comma precedente. In tale ipotesi la disdetta deve essere inviata almeno due anni prima della fine dell'annata agraria in cui avverrà il rilascio del fondo da parte del concessionario.

Nell'ipotesi in cui il soggetto per il quale è stata esercitata la ripresa non adempia all'obbligo di cui alla lettera *c*) del primo comma, il concessionario ha diritto, a sua scelta, al risarcimento dei danni o al ripristino del contratto anche nei confronti dei terzi, fatto sempre salvo il risarcimento del danno.

Art. 43.

(*Indennizzo in favore dei concessionari*)

In tutti i casi di risoluzione incolpevole di contratti di affitto, di mezzadria, di colonìa, di compartecipazione e di soccida con conferimento di pascolo di cui all'articolo 25, agli affittuari coltivatori diretti, agli affittuari non coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni, ai compartecipanti e ai soccidari spetta, a fronte dell'interruzione della durata del contratto, un equo indennizzo il cui ammontare, in mancanza di accordo fra le parti, è stabilito dal giudice.

Nella determinazione della misura dell'indennizzo il giudice tiene conto della produttività del fondo, degli anni per i quali ai sensi della presente legge il rapporto sarebbe dovuto proseguire e di tutti gli altri elementi ricorrenti nella specie.

La misura dell'indennizzo, nel caso di contratto di affitto, non può essere superiore a dodici annualità del canone nè inferiore al canone relativo alle annualità residue di durata del contratto, purchè non superiori a dodici; nel caso di contratto di mez-

zadria, colonìa, compartecipazione e soccida non può superare l'ammontare delle ultime cinque quote annuali di riparto percepite dal mezzadro, dal colono, dal compartecipante o dal soccidàrio nè può essere inferiore all'ammontare delle quote di riparto relative alle annualità contrattualmente residue, purchè non superiori a cinque.

L'indennizzo non compete in caso di recesso unilaterale da parte dell'affittuario, del mezzadro, del colono, del compartecipante e del soccidario e di cessazione del rapporto alla naturale scadenza contrattuale.

Al conduttore, sino all'effettiva corresponsione dell'indennizzo, compete il diritto di ritenzione del fondo.

Art. 44.

(Disposizioni in favore di piccoli concedenti)

A partire dall'anno 1982, a favore dei piccoli concedenti di terreni già affittati ovvero di terreni per i quali ha luogo la conversione in affitto ai sensi della presente legge, opera una detrazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche pari al dieci per cento della parte del reddito afferente ai fondi in questione.

Sono considerati piccoli concedenti i proprietari di terreni che abbiano un reddito catastale non superiore a lire tremila ed un reddito complessivo netto, ai fini dell'imposta sulle persone fisiche, di entità non superiore a lire cinque milioni.

Art. 45.

(Efficacia degli accordi)

L'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente:

« Sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, e le transazioni stipulate davanti al giudice competente. Nelle province di Trento e di Bolzano l'assistenza può essere prestata anche dalle organizzazioni professionali agricole provinciali ».

È fatto comunque divieto di stipulare contratti di mezzadria, colonìa parziaria, di compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali e quelli di soccida. È fatto altresì divieto di corrispondere somme per buona entrata.

In ogni caso le organizzazioni professionali agricole possono stipulare accordi collettivi in materia di contratti agrari.

Art. 46.

(Tentativo di conciliazione. Disposizioni processuali)

Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia in materia di contratti agrari è tenuto a darne preventivamente comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

Il capo dell'ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, convoca le parti ed i rappresentanti delle associazioni professionali di categoria da esse indicati per esperire il tentativo di conciliazione della vertenza.

Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale sottoscritto da entrambe le parti, dai rappresentanti delle associazioni di categoria e dal funzionario dell'ispettorato.

Se la conciliazione non riesce, si forma egualmente processo verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti.

Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria competente.

Quando l'affittuario viene convenuto in giudizio per morosità, il giudice, alla prima udienza, prima di ogni altro provvedimento, concede al convenuto stesso un termine, non inferiore a trenta e non superiore

a novanta giorni, per il pagamento dei canoni scaduti, i quali, con l'instaurazione del giudizio, vengono rivalutati, fin dall'origine, in base alle variazioni della lira secondo gli indici ISTAT e maggiorati degli interessi di legge. Il pagamento entro il termine fissato dal giudice sana a tutti gli effetti la morosità.

Costituisce grave ed irreparabile danno, ai sensi dell'articolo 373 del codice di procedura civile, anche l'esecuzione di sentenza che privi il concessionario di un fondo rustico del principale mezzo di sostentamento suo o della sua famiglia, o possa risultare fonte di serio pericolo per l'integrità economica dell'azienda o per l'allevamento di animali.

Art. 47.

(*Controversie agrarie e rilascio*)

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 26 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, in tutte le controversie agrarie si osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile.

Il rilascio del fondo a seguito di giudizio può avvenire solo al termine dell'annata agraria durante la quale è stata emessa sentenza esecutiva.

Art. 48.

(*Impresa familiare coltivatrice*)

Il rapporto di mezzadria e, in presenza di impresa familiare coltivatrice, il rapporto di colonìa parziaria e quello di affitto ed ogni altro rapporto agrario intercorrono tra concedente e famiglia coltivatrice, la quale è rappresentata nei confronti del concedente, se questi lo richiede, da uno dei suoi familiari.

Il rapporto continua anche con un solo familiare, purchè la sua forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo.

Per le obbligazioni assunte nello svolgimento del rapporto agrario, i familiari rispondono con i beni comuni. Delle obbligazioni stesse rispondono anche, personalmente e solidalmente, i familiari che hanno agito in nome e per conto della famiglia e, salvo patto contrario, anche gli altri.

Qualora non sussista impresa familiare, il contratto può essere ceduto dal concessionario, anche senza il consenso del locatore, ad uno o più componenti la propria famiglia che continuino la diretta conduzione o coltivazione del fondo, purchè già svolgano da almeno tre anni attività agricola a titolo principale.

Art. 49.

(*Diritti degli eredi*)

Nel caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, quelli tra gli eredi che, al momento dell'apertura della successione, risultino avere esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attività agricola, in qualità di imprenditori a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, o di coltivatori diretti, hanno diritto a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi stessi anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi e sono considerati affittuari di esse. Il rapporto di affitto che così si instaura tra i coeredi è disciplinato dalle norme della presente legge, con inizio dalla data di apertura della successione.

L'alienazione della propria quota dei fondi o di parte di essa effettuata da parte degli eredi di cui al comma precedente è causa di decadenza dal diritto previsto dal comma stesso.

I contratti agrari non si sciolgono per la morte del concedente.

In caso di morte dell'affittuario, mezzadro, colono, compartecipante o soccidario, il contratto si scioglie alla fine dell'annata

agraria in corso, salvo che tra gli eredi vi sia persona che abbia esercitato e continui ad esercitare attività agricola in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore a titolo principale, come previsto dal primo comma.

Art. 50.

(*Terreni oggetto di concessione edilizia*)

Per i terreni che, in conformità a strumenti urbanistici vigenti, siano soggetti ad utilizzazione diversa da quella agricola, il proprietario o l'avente titolo che abbia ottenuto la concessione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, può ottenere il rilascio dell'area necessaria alla realizzazione dell'opera concessa, dei relativi servizi e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Il rilascio deve essere richiesto mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, contenente gli estremi della concessione.

Copia della raccomandata deve essere contestualmente inviata all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale convoca le parti, compie i necessari accertamenti ed effettua la stima delle colture in atto e delle opere di cui al primo comma dell'articolo 16. La stima deve essere comunicata alle parti entro trenta giorni dal ricevimento della copia della raccomandata da parte dell'ispettorato ed è definitiva.

Al conduttore, concessionario o mezzadro spetta, oltre alla somma risultante dalla stima dell'ispettorato, l'indennizzo previsto dall'articolo 43. Egli ha diritto di ritenere il fondo sino al pagamento, quando non viene prestata idonea garanzia, nell'importo e nei modi ritenuti adeguati dall'ispettorato.

È in facoltà dell'affittuario coltivatore diretto, mezzadro, colono o compartecipante o del rappresentante delle relative imprese familiari coltivatrici, se presenti, di chiedere, in alternativa alle somme di cui al comma precedente, le indennità previste dal secondo comma dell'articolo 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, ivi compresa la maggiorazione del cinquanta per cento di cui all'articolo 12 della legge medesima.

Il rilascio deve avvenire decorsi trenta giorni dall'eseguito pagamento di quanto previsto nel quinto comma o dalla notificazione dell'effettuato deposito bancario della somma in caso di mancato ritiro. Ove il rilascio non sia stato effettuato entro il termine suddetto, il richiedente può ottenerlo con provvedimento di urgenza ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, presentando la relativa istanza entro trenta giorni dalla scadenza del termine stesso.

La decorrenza dei termini fissati nella concessione edilizia rimane sospesa fino alla data dell'effettivo rilascio.

Qualora il richiedente non esegua l'opera entro i termini di decadenza della concessione edilizia, si ripristina il contratto originario e le somme dovute ai sensi del quarto comma vengono trattenute dal conduttore, concessionario o mezzadro a titolo di risarcimento del danno.

Restano ferme, anche per quanto attiene agli indennizzi, le norme sulla espropriazione per pubblica utilità.

Art. 51.

(*Utilizzazione agricola di terreni demaniali e patrimoniali*)

L'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente:

« Qualora vi sia una pluralità di richieste si procede alla concessione mediante sorteggio, dovendosi però riconoscere preliminarmente la preferenza ai coltivatori, singoli o associati, insediati su fondi contigui al bene oggetto della concessione. Nei contratti agrari relativi a fondi rustici costituenti aziende agrarie annesse alle università, istituti universitari, istituti tecnici agrari ed istituti professionali per l'agricoltura sono valide le clausole particolari previste per consentire lo svolgimento delle attività di ricerca, didattiche e scientifiche degli enti ed istituti suddetti sui terreni a ciò destinati ».

ni

Art. 52.

(*Terreni montani destinati ad alpeggio*)

Per i terreni montani destinati ad alpeggio, quando sussistano edifici ed attrezzature per l'alloggio del personale e per il ricovero del bestiame, possono essere stipulati contratti di affitto di durata inferiore a quella stabilita dall'articolo 1, purchè non inferiore a sei anni.

Art. 53.

(*Rapporti regolati dalla presente legge*)

La presente legge si applica a tutti i rapporti, comunque in corso, anche se oggetto di controversie che non siano state definite con sentenza passata in giudicato, salvo che la sentenza sia già esecutiva, oppure con transazione stipulata in conformità al disposto dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, ad eccezione di quanto previsto nel primo comma dell'articolo 42 della presente legge.

Ai fini del decorso del termine quadriennale di cui al primo comma dell'articolo 25, non si computa il periodo durante il quale sono pendenti giudizi di nullità, di annullamento, di risoluzione, di opposizione alla proroga dei contratti agrari associativi nonchè giudizi dinanzi ai tribunali amministrativi regionali.

L'articolo 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756, e il primo comma dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1973, n. 508, devono interpretarsi nel senso che la proroga legale si estende a tutte le concessioni ed a tutti i contratti agrari ivi considerati, verbali o scritti, stipulati in date anteriori o successive all'entrata in vigore delle leggi medesime.

Debbono considerarsi soggetti alla proroga legale anche i contratti di cui all'articolo 5-*ter* del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1971, n. 592, posti in essere in data anteriore o successiva all'entrata in vigore della stessa legge.

Sono in ogni caso applicabili ai contratti considerati nel terzo e nel quarto comma anche le norme della presente legge, compresi gli articoli 1, 2, 25, 34, 40 e 45.

Art. 54.

(*Estensione della presente legge ai rapporti di miglioria e analoghi*)

Ai rapporti di miglioria di cui all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, e ai rapporti analoghi esistenti nell'intero territorio nazionale, sino a quando non abbiano raggiunto la durata indicata in tale articolo, si applicano le norme della presente legge semprechè più favorevoli alle condizioni pattizie e consuetudinarie esistenti.

Art. 55.

(*Adeguamento dei rapporti esistenti*)

Per i rapporti di mezzadria e colonìa parziaria con clausola migliorataria trasformati in affitto il reddito dominicale da prendere a base per la determinazione del canone e per i coefficienti di moltiplicazione è quello relativo alla qualità e classe di coltura esistenti all'inizio del rapporto.

Art. 56.

(*Contratti per i quali è esclusa l'applicazione della presente legge*)

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti agrari di compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali nè alle concessioni per coltivazioni intercalari nè alle vendite di erbe di durata inferiore ad un anno quando si tratta di terreni non destinati a pascolo permanente, ma soggetti a rotazione agraria.

Art. 57.

(*Province autonome di Trento e di Bolzano*)

Ai fini dell'applicazione della presente legge le province autonome di Trento e di Bolzano sono equiparate alle regioni.

Sono fatte salve le speciali competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, la presente legge si applica in difetto di legislazione provinciale nelle materie di loro competenza.

Art. 58.

(*Inderogabilità delle norme della presente legge e abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili*)

Tutte le norme previste nella presente legge sono inderogabili. Le convenzioni in contrasto con esse sono nulle di pieno diritto e la loro nullità può essere rilevata anche d'ufficio, salvo il disposto degli articoli 45 e 51.

Le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge sono abrogate.

Art. 59.

(*Posizioni assicurative e previdenziali in atto*)

I mezzadri, i coloni e i compartecipanti che hanno trasformato il loro contratto in contratto di affitto ai sensi degli articoli 25 e seguenti della presente legge, su loro domanda, possono conservare per un periodo di cinque anni le loro posizioni assicurative e previdenziali in atto. In tal caso i contributi dovuti all'INAM, all'INPS e all'INAIL sono posti interamente a loro carico.

Art. 60.

(*Delega al Governo*)

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle Commissioni permanenti delle due Camere, competenti per materia, un testo unico di tutte le disposizioni legislative in vigore in materia di contratti agrari. Nella formazione del testo unico il Governo provvede al coordinamento delle norme suddette, apportandovi, ove necessario ai fini del coordinamento stesso, le occorrenti modificazioni.

Art. 61.

(*Organismi regionali con funzioni corrispondenti a quelle dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura*)

I compiti attribuiti dalla presente legge all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, ove questo sia stato soppresso, sono svolti dal corrispondente organo regionale di livello provinciale.

Le attribuzioni spettanti al capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura ai sensi della presente legge sono esercitate dal responsabile dell'organo regionale di cui al comma precedente.

Art. 62.

(*Revisione degli estimi. Imposte sui terreni*)

Ancorchè intervenga la revisione degli estimi catastali, per la determinazione del canone continua a prendersi a base il reddito dominicale stabilito a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 1939, n. 976, sino all'entrata in vigore di una nuova legge che disciplini la materia.

Le imposte sui terreni, il cui canone viene concretamente determinato e corrisposto sulla base del reddito dominicale indicato nel primo comma e dei coefficienti previsti dagli articoli 9 e 13, sono dovute secondo le tariffe catastali precedenti la revisione.

Art. 63.

(*Entrata in vigore*)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1982

PERTINI

SPADOLINI — BARTOLOMEI — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 1982.

Individuazione dei comuni della Basilicata, della Calabria e della Campania colpiti dal terremoto del 21 marzo 1982.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, recante interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982;

Ravvisata la necessità di individuare i comuni colpiti dal predetto terremoto;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, che ha sentito in proposito le regioni interessate;

Decreta:

Articolo unico

Sono considerati danneggiati dal terremoto del 21 marzo 1982 i seguenti comuni delle regioni Basilicata, Calabria e Campania:

Regione Basilicata:

1) Castelluccio Inferiore
2) Lagonegro
3) Lauria
4) Maratea
5) Nemoli
6) Rivello
7) Rotonda
8) Trecchina
9) Viggianello

Regione Calabria:

1) Aieta
2) Belvedere Marittimo
3) Bonifati
4) Buonvicino
5) Diamante
6) Grisolia
7) Laino Borgo
8) Laino Castello
9) Maierà
10) Mormanno
11) Orsomarso
12) Papasidero
13) Praia a Mare
14) Sangineto
15) Santa Domenica Talao
16) Santa Maria del Cedro
17) San Nicola Arcella
18) Scalea
19) Tortora
20) Verbicaro

Regione Campania:

1) Casaletto Spartano
2) Celle di Bulgheria
3) Caselle in Pittari
4) Ispani
5) Morigerati
6) Rofrano
7) Roccagloriosa
8) Santa Marina
9) San Giovanni a Piro
10) Sapri
11) Torraca
12) Torre Orsaia
13) Tortorella
14) Vibonati

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1982

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SPADOLINI

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile
ZAMBERLETTI

(2218)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 16 aprile 1982.

Iscrizione in rilievo, sui bidoni per G.P.L., dell'anno di fabbricazione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2 della legge 10 luglio 1970, n. 579;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1925 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 6 ottobre 1925), contenente le prescrizioni relative ai recipienti destinati al trasporto per ferrovia di gas compressi, liquefatti o disciolti;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 30 giugno 1971) che estende al trasporto su strada le prescrizioni del decreto ministeriale 12 settembre 1925;

Ritenuta la opportunità di consentire che sui bidoni per G.P.L. la punzonatura, sulla ghiera, del mese e dell'anno di fabbricazione sia sostituita o integrata dall'iscrizione a rilievo, sulla calotta, dell'anno di fabbricazione;

Sentita la commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti e disciolti espressasi con verbale n. 394 del 10 novembre 1981;

Decreta:

E' consentito che sui bidoni per gas di petrolio liquefatti (G.P.L.) la punzonatura, sulla ghiera, del mese e dell'anno di fabbricazione, prescritta dall'art. 19 del regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive serie di norme integrative, sia sostituita od integrata dall'iscrizione in rilievo, sulla calotta superiore, dell'anno di fabbricazione espresso con le ultime due cifre.

Qualora la punzonatura sulla ghiera venga sostituita dall'iscrizione in rilievo, la punzonatura con punzone di Stato relativa all'approvazione del bidone è effettuata sulla ghiera, a fianco del numero d'ordine di fabbricazione.

Ai fini dell'iscrizione in rilievo dell'anno di fabbricazione, lo stampaggio deve essere effettuato in modo da non pregiudicare la sicurezza dei bidoni.

Restano invariate le rimanenti norme relative alle punzonature, di cui all'art. 19 del regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive serie di norme integrative.

Roma, addì 16 aprile 1982

Il Ministro: BALZAMO

(2162)

DECRETO 16 aprile 1982.

Revisione dei bidoni G.P.L.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2 della legge 10 gennaio 1970, n. 579;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1925 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 6 ottobre 1925), contenente le prescrizioni relative ai recipienti destinati al trasporto per ferrovia di gas compressi, liquefatti o disciolti;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 30 giugno 1971) che estende al trasporto su strada le prescrizioni del decreto ministeriale 12 settembre 1925;

Ritenuta l'opportunità di consentire per i bidoni per G.P.L., che in occasione della sola prima revisione periodica la prova idraulica sia sostituita dalla prova di tenuta;

Sentita la commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, espressasi con voto n. 860 del 12 maggio 1981;

Decreta:

A richiesta dell'interessato, in occasione della prima revisione periodica dei bidoni per gas di petrolio liquefatti (G.P.L.), la prova di pressione idraulica può essere sostituita con la prova di tenuta.

Tutte le revisioni dei bidoni per G.P.L. successive alla prima — e, comunque, quelle effettuate dopo il ventesimo anno di età di ogni singolo bidone — debbono comportare l'esecuzione della prova idraulica.

Roma, addì 16 aprile 1982

Il Ministro: BALZAMO

(2163)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 8 gennaio 1982, n. **204**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Francesco di Paola, in Caltagirone.

N. 204. Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Francesco di Paola, in Caltagirone (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1982
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 336

DECRETO 29 gennaio 1982, n. **205**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di S. Giovanni Battista da quella di S. Gaetano, in Sant'Urbano.

N. 205. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Padova 8 maggio 1979, relativo alla separazione della parrocchia di S. Giovanni Battista, in località Balduina del comune di Sant'Urbano (Padova), da quella di S. Gaetano, in località Ca' Morosini dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1982
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 333

DECRETO 29 gennaio 1982, n. **206**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della modificazione dei confini tra l'abbazia Nullius di Monte Vergine e le diocesi di Avellino e Benevento.

N. 206. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra Congregazione per i vescovi in data 15 ottobre 1979, relativo: 1) alla separazione dalla abbazia Nullius di Monte Vergine delle parrocchie di S. Martino, S. Gennaro e S. Michele Arcangelo in comune di S. Martino Sannita, che vengono annesse all'archidiocesi di Benevento; 2) alla separazione dall'abbazia Nullius di Monte Vergine della parrocchia di S. Maria Assunta in Valle Ponticelli e di parte del territorio della parrocchia di S. Maria Assunta in Cielo in Torrette di Mercogliano, che vengono annesse alla diocesi di Avellino; 3) alla separazione dall'archidiocesi di Benevento del territorio del comune di S. Angelo a Scala, che viene annesso all'abbazia Nullius di Monte Vergine; 4) alla separazione dalla diocesi di Avellino del territorio del comune di Summonte, con eccezione della frazione Starze, che viene annesso all'abbazia Nullius di Monte Vergine

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1982
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 332

DECRETO 29 gennaio 1982, n. **207.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Carlo Borromeo in Porto Tolle, riconoscimento della personalità giuridica della chiesa omonima e autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 207. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Chioggia 2 febbraio 1978, integrato con due dichiarazioni del 23 febbraio 1980, relativo alla erezione della parrocchia di S. Carlo Borromeo, in frazione Pila del comune di Porto Tolle (Rovigo). Viene altresì riconosciuta la personalità giuridica della chiesa omonima. La chiesa viene inoltre autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'« Immobiliare Boccasette S.p.a. », in Busto Arsizio, come da atto pubblico 25 novembre 1979, n. 2778 di repertorio a rogito dott. Ottavio Fabbri, notaio in Adria, di un immobile sito in Pila di Porto Tolle (Rovigo), descritto nella perizia giurata 30 novembre 1979 del geometra Carmine Veronese e valutato in L. 19.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Rovigo.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1982
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 330

DECRETO 29 gennaio 1982, n. **208.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Nostra Signora di Fatima, in Erice.

N. 208. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Trapani 22 luglio 1978, integrato con tre dichiarazioni, la prima del 26 aprile 1979 e le altre due del 25 ottobre 1980, relativo alla erezione della parrocchia di Nostra Signora di Fatima, in frazione Trentapiedi del comune di Erice (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1982
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 331

DECRETO 29 gennaio 1982, n. **209.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Nicola, in Torino, e autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 209. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Nicola, in Torino. La chiesa predetta viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'opera diocesana della preservazione della fede, in Torino, come da atto pubblico 16 novembre 1979, n. 33097 di repertorio, a rogito dott. Mario Lovati, notaio in Carignano, consistente in un appezzamento di terreno sito in Torino, della superficie di mq 2000 con entrostanti edificio sacro e opere parrocchiali, il tutto descritto nella perizia giurata 25-26 agosto 1980 del geometra Francesco Landi e complessivamente valutato in lire 141.500.000 dall'ufficio tecnico erariale di Torino.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1982
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 334

DECRETO 29 gennaio 1982, n. **210.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore, in Formia.

N. 210. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Gaeta 23 ottobre 1979, integrato con due dichiarazioni del 10 novembre 1979 e del 24 luglio 1980, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore, in frazione Vindicio del comune di Formia (Latina).

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1982
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 335

DECRETO 29 gennaio 1982, n. **211.**

Autorizzazione alla fondazione « Arnoldo ed Alberto Mondadori », in Milano, ad accettare una donazione.

N. 211. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, la fondazione « Arnoldo ed Alberto Mondadori », in Milano, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla « Arnoldo Mondadori editore S.p.a. », in Milano, con atto pubblico 2 luglio 1980, n. 31514/2921 di repertorio, a rogito dott. Francesco Cavallone notaio in Milano, registrato a Milano in data 25 luglio 1980 al n. 18045.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1982
Registro n. 11 *Beni culturali, foglio n.* 142

DECRETO 29 gennaio 1982, n. **212.**

Modificazione allo statuto dell'Accademia di agricoltura scienze e lettere, in Verona.

N. 212. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, viene approvata la modificazione all'art. 3 dello statuto dell'Accademia di agricoltura scienze e lettere, in Verona, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 506.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1982
Registro n. 11 *Beni culturali, foglio n.* 143

DECRETO 8 febbraio 1982, n. **213.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale bieticoltori, in Roma, ad acquistare due immobili.

N. 213. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, l'Associazione nazionale bieticoltori, in Roma, viene autorizzata ad acquistare due appartamentini siti in Voghera (Pavia), via Emilia n. 39, come da atto di compravendita 24 maggio 1980, da utilizzare per l'ampliamento del locale ufficio bieticolo.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1982
Registro n. 5 *Agricoltura, foglio n.* 126

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 864/82 della commissione, del 14 aprile 1982, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 100 *del* 15 *aprile* 1982.

(94/C)

Regolamento (CEE) n. 865/82 della commissione, del 15 aprile 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.
Regolamento (CEE) n. 866/82 della commissione, del 15 aprile 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.
Regolamento (CEE) n. 867/82 della commissione, del 15 aprile 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Regolamento (CEE) n. 868/82 della commissione, del 15 aprile 1982, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.
Regolamento (CEE) n. 868/82 della commissione, del 13 aprile 1982, relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia, nel Benelux e nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese.
Regolamento (CEE) n. 870/82 della commissione, del 15 aprile 1982, recante seconda modifica del regolamento (CEE) numero 3574/81 relativo alla vendita ad un prezzo fissato anticipatamente delle uve secche detenute dagli organismi ammassatori greci.
Regolamento (CEE) n. 871/82 della commissione, del 14 aprile 1982, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sui pianoforti verticali originari dell'URSS.
Regolamento (CEE) n. 872/82 della commissione, del 15 aprile 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.
Regolamento (CEE) n. 873/82 della commissione, del 15 aprile 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.
Regolamento (CEE) n. 874/82 della commissione, del 14 aprile 1982, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.
Regolamento (CEE) n. 875/82 della commissione, del 15 aprile 1982, rettificativo del regolamento (CEE) n. 807/82 che modifica gli importi compensativi monetari.
Regolamento (CEE) n. 876/82 della commissione, del 15 aprile 1982, che sottopone a restrizioni quantitative di taluni prodotti tessili originari della Turchia.

Pubblicati nel n. L 101 *del* 16 *aprile* 1982.

(95/C)

Regolamento (CEE) n. 877/82 del Consiglio, del 16 aprile 1982, che sospende l'importazione di qualsiasi prodotto originario dell'Argentina.

Pubblicato nel n. L 102 *del* 16 *aprile* 1982.

(96/C)

Regolamento (CEE) n. 878/82 della commissione, del 14 aprile 1982, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 104 *del* 19 *aprile* 1982.

(97/C)

Regolamento (CEE) n. 879/82 della commissione, del 16 aprile 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.
Regolamento (CEE) n. 880/82 della commissione, del 16 aprile 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.
Regolamento (CEE) n. 881/82 della commissione, del 16 aprile 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.
Regolamento (CEE) n. 882/82 della commissione, del 16 aprile 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1105/68 relativo alle modalità di applicazione per la concessione di aiuti nel settore del latte scremato destinato all'alimentazione degli animali.
Regolamento (CEE) n. 883/82 della commissione, del 16 aprile 1982, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili (categoria 13), originari della Corea.
Regolamento (CEE) n. 884/82 della commissione, del 16 aprile 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 103 *del* 17 *aprile* 1982.

(98/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Brindisi:
« 4-BR »: Foglietta Gennaio, in Brindisi.

Provincia di Firenze:
« 427-FI »: Innocenti Nedo, in Firenze;
« 588-FI »: Corti & Benvenuti, in Firenze;
« 701-FI »: Falciani Remo, in Firenze.

Provincia di Novara:
« 30-NO »: « L'Artigiana » eredi di Cobianchi Giuseppe, in Dormelletto.

Provincia di Reggio Emilia:
« 17-RE-»: Ligabue Evo, in Reggio Emilia.

Provincia di Torino:
« 238-TO »: Novarese Alessandro, in Torino;
« 261-TO »: Dai S.a.s. di Qualia A., in Torino.

Provincia di Varese:
« 212-VA »: « CRE-OR » di Angoli & C., in Gallarate.

Provincia di Venezia:
« 150-VE »: Barato Attilio, in Mirano;
« 158-VE »: Minotto Luigi, in Venezia.

Provincia di Vicenza:
« 116-VI »: Tovo Renzo, in Vicenza;
« 583-VI »: Frasson Giuseppe, in Quinto Vicentino;
« 665-VI »: Cuman Luciano, in Sandrigo;
« 832-VI »: Bollin Silver di Ruzzante Ubaldo & C., in Vicenza;
« 932-VI »: Patoli Gold Und Silber di Biffi Jone, in Vicenza;
« 999-VI »: BS BA dei Fratelli Bertacco, in Trissino;
« 1050-VI »: Saugo Gigliola, in Vicenza;
« 1103-VI »: Tomasetto Elvira, in Vicenza;
« 1143-VI »: Giudetti Diego, in Vicenza.

(1839)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 84

Corso dei cambi del 30 aprile 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1295,550	1295,550	1245,45	1295,550	1295,50	—	1295,450	1295,550	1295,550	1295,55
Dollaro canadese	1062,750	1062,750	1063,50	1062,750	1063 —	—	1062,650	1062,750	1062,750	1062,65
Marco germanico	555,500	555,500	555 —	555,500	555,25	—	555,530	555,500	555,500	555,50
Fiorino olandese	501 —	501 —	500,50	501 —	500 —	—	500,850	501 —	501 —	501 —
Franco belga	29,410	29,410	29,40	29,410	29,40	—	29,414	29,410	29,410	29,40
Franco francese	212,980	212,980	212,90	212,980	212,80	—	212,950	212,980	212,980	211,90
Lira sterlina	2319,900	2319,900	2320 —	2319,900	2319 —	—	2322,250	2319,900	2319,900	2319,90
Lira irlandese	1911 —	1911 —	1920 —	1911 —	1922 —	—	1918 —	1911 —	1911 —	—
Corona danese	163,050	163,050	163 —	163,050	163,10	—	163,100	163,050	163,050	163,05
Corona norvegese	216,650	216,650	217 —	216,650	216,80	—	216,900	216,650	216,650	216,65
Corona svedese	223,100	223,100	223,40	223,100	223,25	—	223,050	223,100	223,100	223,10
Franco svizzero	663,600	663,600	663 —	663,600	662,60	—	663,150	663,600	663,600	663,60
Scellino austriaco	78,935	78,935	78,90	78,935	79 —	—	78,970	78,935	78,935	78,95
Escudo portoghese	18,230	18,230	18,25	18,230	18,20	—	18,200	18,230	18,230	18,23
Peseta spagnola	12,507	12,507	12,49	12,507	12,50	—	12,520	12,507	12,507	12,50
Yen giapponese	5,503	5,503	5,49	5,503	5,50	—	5,502	5,503	5,503	5,50
E.C.U.	1324,240	1324,240	—	1324,240	—	—	1324,240	1324,240	1324,240	—

Media dei titoli del 30 aprile 1982

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	38,425
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	96,400
» 5,50 % » » 1968-83	91,725
» 5,50 % » » 1969-84	85,325
» 6 % » » 1970-85	79,950
» 6 % » » 1971-86	76,725
» 6 % » » 1972-87	78,650
» 9 % » » 1975-90	74,700
» 9 % » » 1976-91	69,250
» 10 % » » 1977-92	76,400
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,150
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	63,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	87,450
» » » Ind. 1- 5-1979/82	99,950
» » » » 1- 5-1980/82	99,925
» » » » 1- 6-1980/82	99,825
» » » » 1- 7-1979/82	99,825
» » » » 1- 7-1980/82	99,775
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1980/82	99,925
» » » » 1-10-1979/82	99,900
» » » » 1-10-1980/82	99,850
» » » » 1-12-1980/82	99,925
» » » » 1- 1-1980/83	100,250
» » » » 1-10-1980/83	99,825
» » » » 1- 9-1981/83	99,825
» » » » 1-10-1981/83	99,550
» » » » 1- 3-1981/84	99,125
» » » » 1- 4-1981/84	99,500
» » » » 1- 6-1981/84	99,300
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	97,300
» » » 18 % 1- 7-1983	99,800
» » » 12 % 1-10-1983	90,300
» » » 12 % 1- 1-1984	88,600
» » » 12 % 1- 4-1984	87,275
» » » 12 % 1-10-1984	85,425
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 aprile 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1295,500
Dollaro canadese	1062,700
Marco germanico	555,515
Fiorino olandese	500,925
Franco belga	29,412
Franco francese	212,965
Lira sterlina	2321,075
Lira irlandese	1914,500
Corona danese	163,075
Corona norvegese	216,775
Corona svedese	223,075
Franco svizzero	663,375
Scellino austriaco	78,952
Escudo portoghese	18,215
Peseta spagnola	12,513
Yen giapponese	5,502
E.C.U.	1324,240

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dal comune di S. Antimo

Con decreto ministeriale 19 aprile 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 56.140.767 dovuto dal comune di S. Antimo (Napoli) è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(2181)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1982, registro n. 10 Difesa, foglio n. 127, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Rossi Carlo, nato il 16 settembre 1920 a Genova. — Valoroso combattente, animato da vivo amor di Patria, subito dopo l'armistizio entrava nella resistenza distinguendosi per elevate capacità di comandante. Il giorno 6 febbraio 1945, alla testa di una pattuglia da lui organizzata, attaccava in zona Monte Sella una consistente colonna nemica arrestandone l'avanzata. Nonostante la violenta reazione avversaria e benchè ferito gravemente ad un ginocchio, continuava nell'impari lotta e infliggeva all'oppressore gravi perdite in uomini e in materiali. — Monte Sella, 6 febbraio 1945.

Croci

Gravanzola Vincenzo, nato il 21 ottobre 1916 a Govone (Cuneo). — Comandante di plotone dotato di notevole spirito combattivo, si distingueva nella lotta al nemico invasore per capacità organizzativa e grande abnegazione. Il 22 e 23 aprile 1944, penetrato alla testa di pochi uomini nel dispositivo trincerato nemico in Nizza, non esitava ad ingaggiare, a distanza ravvicinata, combattimenti che infliggevano all'avversario gravi perdite in uomini e materiali. — Nizza, 22 e 23 aprile 1945.

Rosato Mario, nato l'8 maggio 1924 a Malo (Vicenza). — Giovane partigiano, si distingueva sin dall'inizio della lotta di liberazione per slancio entusiastico, per spirito di sacrificio e per coraggio. Il 20 marzo 1944, in località Perosa Argentina, nel corso di un attacco ad un munito centro nemico, di propria iniziativa riusciva, unitamente ad un commilitone, a portarsi a tergo dell'avversario che attaccava ripetutamente. Ferito gravemente rifiutava ogni soccorso e continuava a combattere fino all'esaurimento delle proprie forze. — Perosa Argentina, 20 marzo 1944.

(2116)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa « Produttori latte - Soc. coop. a r.l. », in S. Giorgio della Richinvelda.

Con deliberazione 23 marzo 1982, n. 1105, la giunta regionale ha nominato commissario liquidatore, ex art. 2544 del codice civile, della cooperativa « Produttori latte - Soc. coop. a r.l. » in Cosa di S. Giorgio della Richinvelda (Pordenone) il sig. Paolo Fabris residente in Castelnovo del Friuli, Borgo Nanis, 3, in sostituzione del cav. uff. Dionisio Moras, rinunciatario.

(2088)

REGIONE LOMBARDIA

Varianti al programma di fabbricazione dei comuni di S. Giovanni Bianco, Turano Lodigiano e Desenzano del Garda.

Con decreti del presidente della giunta regionale, emanati nelle date appresso indicate, resi esecutivi ai sensi di legge, sono state approvate varianti al programma di fabbricazione di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, dei comuni a fianco degli stessi decreti indicati. Copia di tali decreti, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 12 febbraio 1982, n. 999: comune di S. Giovanni Bianco (Bergamo);

decreto 22 febbraio 1982, n. 1004: comune di Turano Lodigiano (Milano);

decreto 22 febbraio 1982, n. 1005: comune di Desenzano del Garda (Brescia).

(2003-2136)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di terreni in comune catastale di Riva del Garda

Con deliberazione 19 febbraio 1982, n. 1158, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particelle fondiarie 4354/7, 2800/2, 2801/2 e la neoformata particella fondiaria 4354/9 in comune catastale di Riva del Garda dal demanio al patrimonio provinciale.

(2184)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

Con decreto prefettizio 6 aprile 1982 il decreto prefettizio 6 febbraio 1933, n. 11419/285, con il quale il cognome del signor Stefano Ražem, nato a S. Dorligo della Valle il 12 dicembre 1895, venne ridotto nella forma italiana di « Raseni », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione ai figli Milan, Mario Diodato e Maria Carmela, è stato revocato in seguito ad istanza prodotta in data 27 febbraio 1982, per quanto riguarda gli effetti nei confronti della nipote Nevia Raseni, figlia di Milan, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Ražem ».

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessata.

(2004)

Con decreto 21 aprile 1982, il decreto prefettizio 2 aprile 1933, n. 11419/412, con il quale il cognome del sig. Giuseppe Žerjal, nato a S. Dorligo della Valle il 2 gennaio 1887, venne ridotto nella forma italiana di « Zeriali » a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Maria Žerjal e ai figli, Maria, Augusto, Olga, Benedetto, Oscar, Mario Luigi e Sofia Silvia, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 11 marzo 1982, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del nipote Ervino Zeriali, figlio di Benedetto, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Žerjal ».

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

(2228)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Viste le leggi 10 ottobre 1950, n. 877; 22 maggio 1969, n. 240; 27 febbraio 1974, n. 68; 5 agosto 1981, n. 440, concernenti il trattamento economico spettante agli allievi delle accademie militari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, e successive modificazioni, che approva lo statuto dell'Accademia navale;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni, sulle norme di esecuzione del testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, sull'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e sul reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 18 novembre 1964, n. 1251, sull'ammissione dei sottufficiali e sottocapi del C.E.M.M. all'Accademia navale;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, recanti norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, recante modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39, sulla attribuzione della maggiore età dei cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto elettorato;

Vista la legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1976 e 22 settembre 1981, sui titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia navale ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli della Marina militare;

Vista la legge 24 settembre 1977, n. 717, concernente il trattamento economico degli aspiranti ufficiali dei corsi regolari delle accademie militari;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli articoli 137 e 146 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 16 aprile 1981, sui titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia navale;

Vista la legge 3 giugno 1981, n. 308, concernente norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti;

Decreta:

Capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto per l'anno 1982-83 un concorso per l'ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale di centoquarantuno allievi ufficiali da assegnare:

novantasei al Corpo di stato maggiore;
quarantacinque ai Corpi tecnici (genio navale e armi navali).

Lo svolgimento del concorso prevede nell'ordine le seguenti fasi:

a) visita medica;
b) esecuzione prove attitudinali - parte prima;
c) periodo di preparazione agli esami;
d) prova scritta di italiano;
e) esecuzione prove attitudinali - parte seconda;
f) prova orale di matematica;
g) prova orale facoltativa di lingue estere.

I concorrenti giudicati non idonei ad una fase saranno esclusi dalle successive ed eliminati dal concorso.

Le operazioni di concorso si svolgeranno a Livorno presso l'Accademia navale con inizio prevedibilmente nella terza decade del mese di agosto 1982.

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

Sono ammessi al concorso i cittadini italiani di sesso maschile in possesso dei seguenti requisiti:

A) Siano nati in data posteriore al 31 dicembre 1960.

B) Siano celibi o vedovi, e comunque senza prole.

C) Siano dotati di sviluppo organico e attitudine psicofisica necessaria alla vita di mare.

D) Abbiano conseguito o siano in grado di conseguire nella sessione di esami dell'anno in corso uno dei seguenti titoli di studio presso una scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta:

Corpo di stato maggiore: Diploma di: istituto tecnico statale aeronautico; istituto tecnico agrario; istituto tecnico commerciale; istituto tecnico per geometri; istituto tecnico industriale (arti fotografiche, arti grafiche, chimica conciaria, chimica industriale, chimica nucleare, confezione industriale, costruzioni aeronautiche, cronometria, disegno dei tessuti, edilizia, elettronica industriale, elettrotecnica, energia nucleare, fisica industriale, industrie alimentari, industria cartaria, industrie cerealicole, industrie metalmeccaniche, industria mineraria, industria navalmeccanica, industria ottica, industria tessile, industria tintoria, informatica, maglieria, materie plastiche, meccanica, meccanica di precisione, metallurgia, tecnologie alimentari, telecomunicazioni, termotecnica); istituto tecnico nautico (sezione capitani, sezione macchinisti, sezione costruttori); istituto tecnico per il turismo; maturità d'arte applicata; maturità artistica (2ª sezione architettura); maturità classica; maturità scientifica; scuola europea: (maturità classica e maturità scientifica).

Corpi tecnici: Diploma di: istituto tecnico agrario; istituto tecnico commerciale; istituto tecnico per geometri; istituto tecnico industriale (arti fotografiche, arti grafiche, chimica industriale, chimica nucleare; costruzioni aeronautiche, cronometria, edilizia, elettronica industriale, elettrotecnica, energia nucleare, fisica industriale, industria cartaria, industrie metalmeccaniche, industria mineraria, industria navalmeccanica, industria ottica, informatica, materie plastiche, meccanica, meccanica di precisione, metallurgia, telecomunicazioni, termotecnica); istituto tecnico nautico (sezione capitani, sezione macchinisti, sezione costruttori); maturità classica; maturità scientifica; scuola europea (maturità classica e maturità scientifica).

I titoli di studio conseguiti presso istituti parificati o legalmente riconosciuti dovranno essere autenticati dal provveditorato agli studi competente.

E) Abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori che esercitano la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi.

F) Abbiano tenuto buona condotta civile e morale.

G) Non siano stati espulsi da istituti di educazione dello Stato nè abbiano per qualsiasi motivo già cessato di appartenere all'Accademia navale; nè siano stati rinviati da precedenti concorsi per non aver superato la prova attitudinale, parte seconda (art. 11), o in base al secondo e terzo comma dell'art. 7 del presente decreto.

H) Non siano stati dimessi da una delle accademie o scuole militari per ragioni morali, disciplinari o per inattitudine alla vita militare.

L'ammissione dei giovani che si trovino già alle armi è subordinata al nulla osta della Forza armata di appartenenza.

Art. 3.

Ammissione dei sottufficiali e sottocapi del C.E.M.M.

Possono partecipare al concorso i sottufficiali e i sottocapi del Corpo equipaggi militari marittimi che siano in possesso dei seguenti requisiti e siano riconosciuti idonei e meritevoli dalla commissione di avanzamento del Corpo equipaggi militari marittimi:

A) Abbiano compiuto tre anni di servizio di ferma volontaria dei quali uno di imbarco su nave in armamento o in riserva.

B) Abbiano conseguito o siano in grado di conseguire nella sessione di esami dell'anno in corso uno dei titoli di studio elencati alla lettera *D*) del precedente art. 2.

C) Non abbiano superato il 26° anno di età.

I requisiti prescritti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, eccetto il titolo di studio che può essere conseguito nei termini indicati nell'art. 2.

Art. 4.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta legale, conforme all'allegato *A*, sottoscritta dal candidato, dovrà essere inviata a mezzo raccomandata al comando dell'Accademia navale di Livorno entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Fa fede dell'avvenuto inoltro entro il termine fissato, il timbro a data dell'ufficio postale accettante la raccomandata. La busta recante il timbro suddetto verrà acclusa alla pratica.

Gli allievi del collegio navale « F. Morosini » di Venezia possono inoltrare la domanda tramite il comando del collegio stesso; i militari alle armi devono inoltrare la domanda tramite il comando del corpo da cui dipendono. In tali casi fa fede la data della lettera di trasmissione del comando; la lettera, o sua fotocopia, verrà acclusa alla pratica.

Per i concorrenti minorenni alla domanda dovrà essere allegato l'atto di assenso, redatto in carta legale, conforme all'allegato *B*, rilasciato dal sindaco del comune di residenza e sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente la esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore. Qualora l'atto sia firmato da uno solo dei genitori, dovranno essere documentati dalle competenti autorità (sindaco, notaio, segretari comunali) i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore.

Alla domanda dovrà essere allegato, in carta libera, un atto di impegno, redatto conformemente all'allegato *C*, con il quale i genitori o il genitore in caso di impedimento dell'altro o, in mancanza di entrambi, il tutore, si obbligano a sottostare senza riserva alle disposizioni amministrative specificate nel presente decreto. Per i candidati vincitori del concorso tale atto dovrà essere sostituito da altro, in carta legale ed autenticato, come specificato all'art. 5.

Le domande inoltrate in data anteriore alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* non possono essere accolte.

Art. 5.

Documentazione

1) I concorrenti dovranno consegnare, all'atto della presentazione alla visita medica, soltanto i seguenti documenti:

a) due fotografie formato tessera, a mezzo busto su fondo chiaro, con scritto in basso (in calligrafia leggibile) nome, cognome, luogo e data di nascita del concorrente. Nessuna legalizzazione deve essere apposta sulle fotografie;

b) carta di identità o altro documento di riconoscimento rilasciato da una amministrazione dello Stato;

c) documento comprovante che il concorrente possiede uno dei titoli di studio di cui alla lettera *D*) dell'art. 2 del presente decreto. Il diploma originale del titolo di studio può essere sostituito provvisoriamente da un attestato in carta legale, rilasciato dall'istituto medio superiore, dal quale deve risultare il diploma conseguito e il voto complessivo riportato. I titoli di studio conseguiti presso istituti parificati o legalmente riconosciuti, dovranno essere autenticati dal provveditorato agli studi competente;

d) estratto dell'atto di nascita in carta legale;

e) certificato di « esito di leva » o certificato di « iscrizione nelle liste di leva di terra o di mare » a seconda che sia stato già esaminato dal consiglio di leva o che debba ancora presentarsi alla chiamata alla leva.

2) Il comando dell'Accademia navale darà comunicazione ai vincitori del concorso a mezzo telegramma.

I predetti vincitori sono tenuti a presentare entro il 10 dicembre 1982, pena decadenza, i seguenti ulteriori documenti redatti in carta legale alla data a fianco di ciascuno indicata:

a) nuovo atto d'impegno redatto conformemente all'allegato *C*, compilato alla data che verrà precisata dal comando Accademia navale. Esso dovrà essere autenticato da un notaio o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco e registrato, in duplice copia, presso l'ufficio del registro. Il numero di codice fiscale dell'Accademia navale, per la registrazione dell'atto, è: 80004080497;

b) certificato di cittadinanza italiana, redatto in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto rilasciato dal comune di origine o di residenza, ovvero atto di notorietà, dal quale risulti che il concorrente si trova in condizioni di poter acquisire la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare, ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555;

c) certificato di stato libero, redatto in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto, rilasciato dall'ufficio dello stato civile.

In luogo di due distinti certificati di cittadinanza e di stato libero, i candidati potranno presentare un unico certificato cumulativo, qualora entrambi i requisiti debbano essere certificati da uno stesso ufficio;

d) certificato generale del « casellario giudiziale », rilasciato, in data non anteriore a quello di pubblicazione del presente decreto, dalla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il luogo di nascita del candidato. Per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma.

3) Entro il 30 aprile 1983 i giovani ammessi all'Accademia navale dovranno infine presentare il diploma originale del titolo di studio o il certificato sostitutivo.

4) L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore limite per la regolarizzazione dei documenti che, pur presentati in tempo utile, non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata ad altra amministrazione o, per altri concorsi, all'amministrazione della Marina militare.

Gli orfani di guerra o equiparati sono autorizzati a presentare tutti i documenti in carta semplice.

I documenti presentati dai candidati ammessi all'Accademia si intendono acquisiti agli atti di ufficio per comprovare la regolarità dell'ammissione stessa. I diplomi originali di studio potranno essere restituiti solo ove gli interessati lascino l'istituto.

I documenti dei giovani che si ritirano dal concorso o che, per qualsiasi motivo, non conseguono l'ammissione, saranno restituiti agli interessati.

Art. 6.

Partecipazione al concorso dei cittadini italiani residenti all'estero

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare domanda di partecipazione al concorso alle Ambasciate, Legazioni o Consolati generali i quali:

a) visteranno e cureranno l'istruttoria delle domande sotto l'aspetto della raccolta delle notizie riservate sulla condotta civile e morale dei concorrenti;

b) trasmetteranno, vistati, al comando dell'Accademia navale, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, le domande ed i documenti richiesti dall'art. 4 unitamente ad una esplicita dichiarazione dalla quale risulti a quali successivi corsi di studio dà adito, nello Stato in questione, il titolo presentato.

La data di presentazione a Livorno sarà tempestivamente comunicata dal comando dell'Accademia insieme con la conferma della validità del titolo di studio.

Ricevuta tale comunicazione le autorità diplomatiche:

visteranno i documenti richiesti dall'art. 5 che dovranno essere esibiti dai concorrenti all'atto della loro presentazione a Livorno per la visita medica;

disporranno l'avvio dei concorrenti a Livorno per la visita medica e le successive prove di concorso, fornendoli dei documenti di viaggio necessari.

Art. 7.

Esclusione, dimissioni e rinvio dal concorso

Saranno esclusi dal concorso su deliberazione del comando dell'Accademia navale:

a) i giovani che non presenteranno entro i termini stabiliti dagli articoli 4 e 5 la domanda e i documenti richiesti;

b) i giovani che non saranno presenti al momento dell'appello per le varie operazioni di concorso.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso ai corsi dell'Accademia navale.

Il comando dell'Accademia navale ha facoltà di rinviare dal concorso i candidati che non si attengano alle norme di comportamento previste dal regolamento interno dell'istituto.

I provvedimenti di dimissione a domanda sono irrevocabili e quelli di autorità sono inappellabili.

Capitolo II

SVOLGIMENTO DEL CONCORSO

Art. 8.

Presentazione all'Accademia navale

I concorrenti dovranno presentarsi all'Accademia navale di Livorno alle ore 16 del giorno che verrà loro comunicato dal comando dell'Accademia.

I concorrenti che alla mezzanotte del giorno 27 agosto 1982 non avessero ricevuto alcuna comunicazione al riguardo, sono tenuti a chiedere telegraficamente notizie al comando dell'Accademia navale entro il successivo giorno 28.

Il concorrente ha l'obbligo di alloggiare in Accademia per il periodo delle operazioni di concorso.

Durante il periodo di permanenza in Accademia il concorrente:

a) fruirà della guida di docenti dell'Accademia navale per la preparazione agli esami di concorso;

b) sarà soggetto alle disposizioni del regolamento interno dell'istituto.

Art. 9.

Visita medica

1) La visita medica ha lo scopo di accertare se il concorrente è in possesso dei requisiti fisici indicati al capitolo III del presente decreto e avrà luogo a Livorno, presso l'infermeria dell'Accademia navale.

2) Il giudizio di idoneità o non idoneità sarà comunicato al concorrente al termine degli accertamenti clinici. Contro il risultato di tale visita medica non sono ammessi ricorsi nè domande di visite superiori.

I concorrenti dichiarati non idonei verranno esclusi dal concorso e rinviati al loro domicilio.

I concorrenti che presentino infermità o imperfezioni suscettibili di rapida guarigione, come specificato all'art. 24, verranno dichiarati condizionatamente idonei e ammessi al concorso.

Art. 10.

Prove attitudinali - parte prima

Nei giorni immediatamente successivi alla visita medica i concorrenti idonei saranno sottoposti a prove attitudinali.

L'esito (positivo o negativo) sarà comunicato agli interessati entro tre giorni dal termine delle prove.

I concorrenti le cui qualità attitudinali siano giudicate non sufficienti verranno esclusi dal concorso e rinviati al loro domicilio.

Contro il risultato di tali prove non sono ammessi ricorsi nè domande di ripetizione.

Art. 11.

Prove attitudinali - parte seconda

Nel periodo intercorrente tra la prova scritta di italiano e la prova orale di matematica i concorrenti saranno sottoposti alle prove attitudinali - parte seconda.

Il giudizio di idoneità o non idoneità del candidato è inappellabile e sarà comunicato all'interessato non appena il giudizio stesso sarà finalizzato e comunque prima della data di svolgimento della prova orale di matematica.

I candidati giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso.

Art. 12.

Prove di concorso

a) *Prova scritta di italiano.* Tempo disponibile: 6 ore.

La prova avrà luogo durante il periodo di tirocinio, al termine delle operazioni descritte negli articoli 9 e 10. Ad ogni tema sarà assegnato un voto in trentesimi. L'esito della prova sarà comunicato prima dell'inizio della fase successiva, dalla quale saranno esclusi coloro che avranno riportato un voto inferiore a 18 trentesimi.

b) *Prova orale di matematica* (per il programma di esame vedi allegato *D*). Durata minima dell'esame: 20 minuti.

Dopo ogni esame la commissione procederà a determinare l'idoneità del candidato con votazione segreta; quindi ciascun membro assegnerà un punto compreso tra 30 e 18 trentesimi nei casi di idoneità, oppure un punto compreso tra 17 e 0 trentesimi nei casi di inidoneità.

La media dei punti assegnati costituirà il punto unico dell'esame orale di matematica.

c) *Prova orale facoltativa di lingue estere* (inglese, francese, tedesco e spagnolo. Il concorrente dovrà dar prova di conoscere la lingua in maniera da parlarla e da scriverla correttamente. Durata minima dell'esame: 15 minuti.

Dopo ogni esame ciascun membro della commissione assegnerà un punto in trentesimi.

La media dei punti assegnati costituirà il punto unico dell'esame orale di lingua estera.

Alle prove orali di concorso di cui al presente art. 12 possono assistere gli altri concorrenti.

Art. 13.

Commissione

La commissione per le prove di concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro della difesa.

Essa sarà così composta:

un capitano di vascello, presidente;

due ufficiali superiori, membri fissi;

ufficiali e professori civili docenti della materia in numero non superiore a quattro per ogni singola materia d'esame, membri aggregati con diritto di voto.

Le funzioni di segretario (senza voto) saranno disimpegnate da un ufficiale superiore o da un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della difesa.

Art. 14

Ordine di classificazione

I concorrenti giudicati idonei alla visita medica e alle prove di cui agli articoli 10 e 11 e che avranno superato favorevolmente le prove obbligatorie, coloro cioè che avranno riportato un punto non inferiore a 18/30 nella prova scritta di italiano e nella prova orale di matematica, saranno ordinati in una unica graduatoria in base alla somma dei seguenti punti:

a) media dei punti riportati nella prova scritta di italiano e nella prova orale di matematica;

b) mezza unità di punto per ciascuna lingua facoltativa, nella quale il concorrente abbia conseguito la idoneità con un punto superiore a 24/30.

I concorrenti provenienti dal collegio « F. Morosini » che superino le prove previste dal concorso, sono ammessi con precedenza sugli altri aspiranti fino alla concorrenza di un terzo dei posti messi a concorso, come previsto dalle disposizioni contenute nell'art. 16 della legge 18 febbraio 1964, n. 48.

A parità di punteggio la precedenza in classifica sarà data agli orfani di guerra o equiparati, successivamente ai provenienti dalla scuola militare « Nunziatella ».

A parità di requisiti, avranno la precedenza i più giovani.

Art. 15.

Assegnazione ai vari corpi

Sulla base della graduatoria degli idonei di cui al precedente articolo il comando dell'Accademia navale procederà all'assegnazione definitiva degli idonei nel Corpo di stato maggiore e nei Corpi tecnici, tenendo conto dei requisiti fisici, delle prove attitudinali e del posto di merito conseguito nella graduatoria degli idonei.

La successiva suddivisione dei Corpi tecnici in genio navale e armi navali sarà effettuata al termine della prima classe.

Art. 16.

Accettazione ed ammissione definitiva dei concorrenti

I concorrenti collocati in graduatoria per ciascuno dei Corpi di stato maggiore e tecnici, fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso, saranno ammessi quali allievi alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale ed entreranno nell'istituto appena proclamati i risultati del concorso. Gli eccedenti, anche se idonei, riceveranno comunicazione dell'esito del concorso al loro domicilio.

Il comando dell'Accademia navale fissa la data di convocazione dei vincitori e ne informa gli interessati, che a tale data debbono presentarsi per l'inizio del corso.

In caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, saranno ammessi, seguendo l'ordine di graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati disponibili dai rinunciatari prima dell'inizio dell'anno accademico.

Gli ammessi all'Accademia navale saranno assoggettati, per l'intera durata del corso normale, alle norme previste dallo statuto e dal regolamento interno dell'Accademia stessa.

I sottufficiali e sottocapi ammessi all'Accademia navale perdono il grado rivestito per assumere la qualità di allievi e sono soggetti a tutti i doveri degli altri allievi. Qualora essi vengano rinviati dall'Accademia prima della nomina ad aspirante, sono reintegrati nel grado e nella categoria di provenienza e il tempo trascorso presso l'istituto è computato nell'anzianità di grado.

Art. 17.

Arruolamento volontario nel C.E.M.M.

Il primo anno del corso normale è di esperimento.

Gli allievi che ottengono la promozione dalla prima alla seconda classe hanno l'obbligo di arruolarsi nel Corpo equipaggi militari marittimi; la ferma da contrarsi è di anni sei. Una nuova ferma di anni sei dovrà essere sottoscritta all'atto della nomina ad ufficiale in servizio permanente; per i Corpi del genio navale e delle armi navali essa avrà decorrenza dal conseguimento della laurea.

Art. 18.

Disposizioni amministrative

1) Le spese di viaggio sono a carico dei concorrenti.

Essi potranno beneficiare della riduzione a tariffa militare sul biglietto di prima classe. A tale scopo potranno rivolgersi ai comandi Marina o alle capitanerie di porto più vicini alla loro residenza, o alle stazioni carabinieri del luogo di residenza, i quali previo esame dei documenti comprovanti la partecipazione degli interessati al concorso, rilasceranno lo scontrino ed il foglio di viaggio per la sola andata.

Per godere di tale beneficio, sul solo percorso nel territorio nazionale, i concorrenti residenti all'estero dovranno rivolgersi alle autorità di frontiera.

I concorrenti dovranno essere provvisti del denaro occorrente per il loro ritorno in famiglia, rimanendo escluso qualsiasi intervento dell'Accademia navale per i giovani che risultino sprovvisti di mezzi di viaggio. A tal fine, all'atto della presentazione all'Accademia navale essi dovranno depositare la somma di L. 30.000 (trentamila) che costituirà una scorta intangibile per l'eventuale ritorno in famiglia. Per i giovani che avranno vinto il concorso, la somma predetta sarà passata al fondo personale.

2) I concorrenti dovranno portare con sé i seguenti indumenti:

cinque paia di calze lunghe di cotone bianco;
tre paia di calze lunghe di cotone nero;
tre paia di calze bianche miste lana per sport;
un paio di scarpe basse di pelle nera, liscia, allacciate, senza mascherina, con punta arrotondata;
un paio di scarpe da tennis basse, di tela bianca;
sei fazzoletti bianchi;
un costume da bagno;
due maglie di lana a mezze maniche;
quattro mutande bianche;
due pigiama;
necessario per toletta.

Tali effetti dovranno essere contrassegnati con il numero di matricola che a ciascun concorrente verrà comunicato dal comando dell'Accademia all'atto della convocazione per la visita medica.

3) Durante il periodo di permanenza nell'istituto per la visita medica, la preparazione, le prove attitudinali e gli esami, l'Accademia navale provvederà all'alloggio, al vitto e alla somministrazione in uso di un corredo ridotto fissato dal comando, da restituirsi totalmente in caso di mancata ammissione.

4) Sono a carico delle famiglie le spese eventualmente incontrate per assistenza sanitaria, non contemplate dalla vigente normativa sul Servizio sanitario nazionale. I concorrenti dovranno portare con sè il documento comprovante la loro iscrizione all'unità sanitaria locale.

Capitolo III

REQUISITI FISICI PER L'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA NAVALE

Art. 19.

Generalità

L'attitudine fisica necessaria a stabilire l'idoneità per l'ammissione è determinata, con giudizio inappellabile, sulla guida dell'« Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare » vigente all'atto del concorso, nonché in base alle seguenti istruzioni speciali che si trascrivono per opportuna conoscenza.

Art. 20.

Esame somatico

1) Trattandosi di giovani che pur trovandosi in avanzato stadio di sviluppo non lo hanno ancora raggiunto completamente, il giudizio di idoneità deve essere fondato sui caratteri somatici già manifesti di costituzione sana e robusta e di struttura armonica.

Ferma restando la valutazione obiettiva dell'armonia dello sviluppo corporeo, il minimo di statura ed il perimetro toracico debbono essere rispettivamente:

per i giovani che non hanno ancora compiuto il 18° anno: statura m 1,61, perimetro toracico m 0,80;

per i giovani che non hanno ancora compiuto il 19° anno: statura m 1,62, perimetro toracico m 0,81;

per i giovani che hanno già compiuto il 19° anno: statura m 1,63, perimetro toracico m 0,81.

In ogni caso il perimetro toracico ed il peso corporeo dovranno essere proporzionati alla statura.

2) I concorrenti riconosciuti di buona costituzione possono essere dichiarati idonei anche quando abbiano perduto al massimo otto denti, di cui non più di un incisivo o canino. Gli elementi mancanti debbono essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalità della masticazione. I denti superficialmente cariati, qualora non opportunamente otturati, sono motivo di riserva per l'idoneità del candidato, che all'atto della presentazione per iniziare il corso, dovrà aver provveduto alle relative cure.

3) Saranno causa di non idoneità, invece, anche se non raggiungono i limiti e le condizioni prescritte dal vigente « Elenco delle imperfezioni e delle infermità »:

a) tutte le manifestazioni morbose che, pur non avendo raggiunto un grado tale da essere motivo di inabilità al servizio militare, costituiscono un manifesto esponente di speciali malattie costituzionali, incompatibili con il servizio di ufficiale di Marina;

b) tutti i difetti scheletrici (mancanza di dita o di falangi, accorciamenti di arti, asimmetrie, ecc;) che producano disturbi funzionali anche lievi e che costituiscano una appariscente deformità;

c) la pressione arteriosa omerale che superi i 140 mm di Hg per la massima ed i 95 mm di Hg per la minima;

d) le infermità e le imperfezioni fisiche per le quali lo « Elenco delle imperfezioni e delle infermità » prescrive, per l'accertamento definitivo nei militari ed iscritti di leva, la rivedibilità o l'osservazione in ospedale militare.

Art. 21.
Esame oculistico

I requisiti visivi minimi per l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia navale sono i seguenti:

Stato maggiore:

a) visus naturale: 14/10 complessivi con non meno di 6/10 per l'occhio peggiore;

b) visus corretto: 20/10 complessivi, dopo aver corretto con lenti tollerate il vizio di refrazione che non dovrà superare i seguenti limiti:

1,25 diottrie per la miopia;
2 diottrie per ipermetropia;
0,75 per astigmatismo, di qualsiasi segno ed asse.

Lo stato refrattivo deve essere accertato in cicloplegia;

c) normalità delle seguenti funzioni dell'apparato visivo: senso luminoso, equilibrio muscolare, senso cromatico (accertato con tavole pseudoisocromatiche);

d) sono motivo di esclusione:

tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta cura;

la presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possano pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle collaterali;

gli strabismi manifesti, anche alternanti.

Corpi tecnici (genio navale e armi navali):

a) visus complessivo 16/10, con non meno di 6/10 per l'occhio peggiore, dopo aver corretto con lenti tollerate il vizio di refrazione che non dovrà superare i seguenti limiti:

miopia ed ipermetropia: ± 3 diottrie;

astigmatismo di qualsiasi segno non superiore a 3 diottrie;

anisometropia sferica o astigmatica fino a 3 diottrie, purché siano presenti la fusione e la visione binoculare;

senso cromatico: normale (accertato con tavole pseudoisocromatiche).

Lo stato refrattivo deve essere accertato in cicloplegia;

b) tutte le malattie dell'occhio e degli annessi, manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta cura e gli strabismi manifesti sono causa di inidoneità.

Art. 22.
Esame otorinolaringoiatrico

E' richiesta una completa integrità anatomica e funzionale dell'apparato otorinolaringoiatrico.

L'acuità auditiva audiometricamente valutata su ciascun orecchio non dovrà di massima presentare sulla soglia media normale perdite superiori a 20 dB per le frequenze da 250 a 4000 Hz ed a 30 dB per le frequenze più elevate; essa dovrà comunque essere tale da consentire il corretto ascolto della voce bisbigliata alla distanza di 5 metri.

Sono causa d'inabilità tra l'altro:

a) tutte le malattie organiche anche di un solo orecchio, ed i loro esiti, che compromettano l'integrità dell'organo;

b) le imperfezioni o gli esiti di malattie croniche del rinofaringe che inducano gravi deformità o disturbi funzionali;

c) i disturbi della parola anche se lievi (balbuzie, dislalia, disartria).

Art. 23.
Altri esami

L'idoneità fisica viene giudicata anche in base al risultato degli esami di laboratorio collaterali più comuni (esami radiologici, esame dell'urina, ecc.).

Art. 24.
Idoneità condizionata

Le infermità e le imperfezioni che, pur costituendo motivi di inabilità, siano suscettibili di pronta guarigione, potranno non essere motivo di esclusione.

In tali casi sarà emesso giudizio di « idoneità condizionata ». Il giudizio definitivo di idoneità sarà espresso dal capo servizio sanitario dell'istituto prima dell'ammissione definitiva in Accademia e sarà subordinato al buon esito delle cure cui il concorrente si sarà sottoposto per suo conto.

Art. 25.
Perdita della idoneità fisica

Durante il concorso potranno essere rinviati dall'Accademia quei concorrenti che rivelino malattie non manifestate né diagnosticabili all'atto della visita medica o quelle alterazioni che possano sorgere in prosieguo di tempo, tali da pregiudicare l'efficienza fisica richiesta a chi debba prestare un lungo servizio nella Marina militare.

Capitolo IV

DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Art. 26.
Allievi della prima e seconda classe

Ai sensi della legge 10 ottobre 1950, n. 877, e successive modificazioni, ultima delle quali la legge 5 agosto 1981, n. 440, agli allievi della prima e seconda classe del corso normale si applica il seguente trattamento economico:

1) Sono a totale carico dello Stato le spese concernenti il mantenimento degli allievi e cioè:

a) la somministrazione del vitto in Accademia e durante i periodi di imbarco;

b) la somministrazione in uso degli effetti di vestiario (allegato *E*); al termine della seconda classe gli effetti possono essere lasciati, in tutto o in parte, agli allievi, ad esclusivo giudizio del comando dell'istituto;

c) la somministrazione di medicinali;

d) le cure medico-chirurgiche, per interventi operatori e per degenza e consulti, fatta eccezione per le particolari prestazioni richieste dalle famiglie;

e) l'attribuzione di una paga netta giornaliera di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 440 e l'indennità di impiego operativo di cui all'art. 146 della legge 11 luglio 1980, n. 312, così suddivisa:

metà corrisposta per contanti agli allievi;
metà depositata su apposito libretto di risparmio.

2) I sottufficiali e i sottocapi ammessi al corso normale, dalla data di ammissione in Accademia e fino alla nomina ad aspirante, conservano, se più favorevole, gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

3) Dalla somma depositata sul libretto di risparmio sono detratte le « spese ordinarie » concernenti il concorso all'acquisto dei libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria occorrenti agli allievi per la loro istruzione nonché per la manutenzione del vestiario. Per l'anno accademico 1982-83 l'ammontare delle spese suddette è fissato in L. 150.000. Eventuali variazioni che dovessero essere apportate per l'anno successivo saranno notificate alle famiglie degli allievi.

I libri di testo e gli oggetti di cancelleria acquistati come sopra restano di proprietà degli allievi. Libri e oggetti forniti in più restano, invece, di proprietà dell'Accademia con facoltà, da parte del comando di lasciarli agli allievi, in tutto o in parte, al termine della seconda classe.

4) Sono, altresì, detratte mensilmente dall'importo depositato sul libretto di risparmio le spese di carattere straordinario, riferite:

a) al rinnovamento dei capi di corredo, divenuti inservibili per lungo uso o per incuria dell'allievo;

b) all'acquisto di strumenti scientifici, regoli calcolatori, compassi, vocabolari ed inoltre degli oggetti occorrenti per gli studi facoltativi richiesti dall'allievo e autorizzati dalle famiglie;

c) al pagamento di rotture o perdite di materiale per negligenza.

Le eventuali eccedenze, rispetto al fondo accantonato, delle spese di carattere straordinario, sono a carico delle famiglie degli allievi.

5) L'eventuale rimanenza risultante sul libretto di risparmio sarà utilizzata per la prima vestizione all'atto della nomina ad aspirante.

6) Sono a carico delle famiglie le « spese di carattere personale » motivate dalle minute esigenze personali degli allievi e da fronteggiare con denaro fornito agli allievi stessi dalle rispettive famiglie. In rapporto a tali spese, il comando dell'istituto non interviene se non per esercitare la necessaria opera di controllo.

7) Le famiglie degli allievi dovranno versare in unica soluzione la somma intangibile di L. 30.000 all'atto dell'ammissione definitiva, a garanzia della liquidazione dei conti in caso di rinvio dall'istituto per qualsiasi motivo.

Tale somma verrà restituita al termine della terza classe e ad esami superati — o all'atto del ritiro o rinvio dell'allievo — previa deduzione di quanto ancora eventualmente dovuto alla Accademia navale a qualsiasi titolo.

8) Le rimesse in denaro relative alle spese di cui ai precedenti paragrafi 4), 6) e 7) dovranno essere inviate mediante versamento sul conto corrente postale n. 13164579 intestato all'Accademia navale - Servizio di commissariato.

Le rimesse relative alle spese di carattere personale non dovranno eccedere la somma che sarà comunicata dal comando all'inizio d'ogni anno accademico.

Art. 27.

Effetti del mancato pagamento delle spese a carico delle famiglie

Con la dichiarazione prescritta (allegato *C*) i genitori o tutori degli allievi si intendono vincolati al pagamento delle spese previste dal presente decreto e, in generale, di tutte quelle di cui gli allievi possono risultare debitori verso l'amministrazione dell'Accademia.

Incorre nel rinvio dall'istituto l'allievo la cui famiglia lasci passare due mesi dalla scadenza dei versamenti prescritti senza effettuarli, o che trascuri, per un uguale periodo di tempo, di soddisfare i conti personali.

Quanto sopra non limita l'azione che l'Accademia può promuovere per il ricupero dei suoi crediti.

Art. 28.

Liquidazione dei conti

1) Nei riguardi degli allievi che, per qualsiasi motivo, cessino definitivamente di far parte dell'Accademia, si applicano le disposizioni che seguono:

a) la differenza attiva depositata sull'apposito libretto di risparmio verrà versata in tesoreria a favore dell'erario; l'eventuale eccedenza passiva verrà rimborsata a cura delle famiglie degli allievi o di chi su di essi esercita la potestà e successivamente versata in tesoreria a favore dell'erario;

b) i genitori o i tutori dovranno soddisfare gli obblighi assunti verso l'amministrazione, liquidando immediatamente le somme eventualmente dovute;

c) gli allievi dovranno restituire i libri e le pubblicazioni ricevute dall'Accademia navale, nonché tutti gli effetti di corredo stabiliti dal comando dell'istituto.

Il materiale non restituito verrà addebitato al prezzo delle tariffe in vigore;

d) gli strumenti di studio e di lavoro e ogni altro effetto prelevato a pagamento rimarrà di proprietà dell'allievo soltanto se il relativo acquisto sia stato già saldato all'atto della partenza e la famiglia abbia liquidato ogni pendenza amministrativa con l'istituto.

2) Continuano ad applicarsi integralmente le disposizioni stabilite dai precedenti articoli nei riguardi degli allievi che:

a) siano inviati in licenza straordinaria per qualsiasi motivo;

b) rimangano assenti dall'istituto per motivi di salute;

c) fruiscano di licenza ordinaria o di brevi licenze concesse dal regolamento dell'istituto.

Art. 29.

Aspiranti

Gli allievi che hanno superato gli esami della seconda classe ed hanno riportato la sufficienza in attitudine professionale, sono nominati aspiranti con diritto ai relativi assegni fissi, pari al trattamento economico iniziale di guardiamarina in s.p.e.

L'importo degli assegni sarà accantonato ed amministrato dal comando dell'istituto che lo devolverà:

alle spese di mantenimento;

alle spese generali, nella misura che sarà stabilita anno per anno dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro;

alle spese per sostituzione di effetti di vestiario e completamento del corredo da ufficiale;

alle stesse eventuali spese straordinarie, riportate per gli allievi all'art. 26;

al fondo privato per spese personali.

All'atto della nomina ad ufficiale la differenza attiva, risultante tra gli assegni accantonati e le spese di cui al secondo capoverso, sarà accreditata all'interessato. Nel caso in cui gli assegni non risultassero sufficienti a coprire le spese stesse, la differenza dovrà essere versata dalla famiglia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 aprile 1982

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1982
Registro n. 14 *Difesa, foglio n.* 262

ALLEGATO *A*

Modello della domanda di ammissione al concorso
(in carta legale, possibilmente dattiloscritta)

Al comando dell'Accademia navale -
57100 LIVORNO

Raccomandata

Il sottoscritto (1) . . . . . . di . . . . . . e di . . . . . nato a . . . . (provincia di . .) il . . . ., domiciliato a . . . . . (c.a.p. . . .) (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . . telefono . . . . chiede di essere ammesso al concorso per l'ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale - anno accademico 1982-83

Il Corpo di assegnazione preferito è (2) . . . . . .

Il sottoscritto è candidato agli esami di (3) . . . . che dovrà sostenere nella sessione del corrente anno presso l'Istituto . . . . di . . . . . . (oppure, qualora già conseguito) (4).

Il sottoscritto è in possesso del titolo di studio di (3) . . . . conseguito nell'anno . . . . . . presso l'Istituto . . . . di . . . . . .

Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la sua responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (5) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere pendenze penali (6);

d) di essere celibe (oppure) vedovo senza prole;

e) di essere iscritto al distretto militare di . . . . o ufficio di leva di . . . . o capitaneria di porto di . . . .;

f) di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari nella posizione (7) . . . .

Allega alla presente domanda una dichiarazione in carta libera dei genitori (o del tutore) di sottostare senza riserva alle disposizioni amministrative riportate nella notificazione di concorso.

Si riserva inoltre di presentare all'atto della visita medica ed in caso di ammissione alla prima classe i documenti richiesti dall'art. 5 della notificazione di concorso.

Il sottoscritto, avendo preso conoscenza della notificazione di concorso, dichiara di consentire senza riserva, in tutto ciò che in essa è stabilito.

Data, ...

(Firma per esteso e leggibile)
. . . .

(Firma leggibile dei genitori che esercitano la potestà
o del tutore, se il candidato è minorenne)

---

(1) Nome e cognome.

(2) Stato maggiore - Corpi tecnici (genio navale e armi navali). La preferenza espressa non vincola in alcun modo l'amministrazione avendo per essa solo uno scopo orientativo; l'assegnazione ai Corpi avrà luogo al termine del concorso, nei modi indicati all'art. 15 della notificazione.

(3) Indicare il titolo di studio e l'eventuale indirizzo.

(4) Compilare una sola delle due richieste.

(5) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(6) In caso contrario indicare le eventuali condanne o denunce riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria competente.

(7) Non ancora arruolato dal consiglio di leva - abile arruolato - incorporato - rivedibile - esonerato - godente di rinvio - ecc.

ALLEGATO B

Atto di assenso (1)

(rilasciato dal sindaco in carta legale)

Comune di .

L'anno . . mese di . . sono comparsi davanti a me, sindaco del comune suddetto, i signori (2) . . . . del minorenne (3) . . i quali, per secondare la di lui inclinazione, acconsentono possa partecipare al concorso per l'ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale e contrarre a tempo debito l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi.

In fede di che gli stessi dichiaranti hanno sottoscritto con me il presente atto.

Data, .

I dichiaranti (4)

(per esteso e leggibile)

Il sindaco

---

(1) Da produrre solo da parte dei concorrenti che, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, siano minorenni.

(2) Nome e cognome indicando se sono genitori o se è tutore.

(3) Nome e cognome del concorrente.

(4) Firma di entrambi i genitori o del genitore che esercita legittimamente la esclusiva potestà, o in mancanza di essi dal tutore.

In caso di impossibilità da parte di uno dei genitori a firmare l'atto di assenso, dovrà essere presentato un documento giustificativo rilasciato dalle competenti autorità (sindaco, notaio, segretario comunale).

ALLEGATO C

Atto di impegno

(*in carta libera*: possibilmente dattiloscritta, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso - Vds. art. 4;

in carta legale: all'atto del rinnovo da parte dei vincitori del concorso - Vds. art. 5).

Mediante la presente scrittura i sottoscritti . . . domiciliati a . . . . . (c.a.p. . .) via . . . n. . . . si obbligano personalmente, a tenore della notificazione di concorso 1982 per l'ammissione alla prima classe del corso normale allievi ufficiali dell'Accademia navale indetto per il corrente anno a pagare per il proprio figlio (o pupillo) . . . . (1):

a) l'eventuale eccedenza di spesa di cui all'art. 26), paragrafo 4), del bando di concorso;

b) la somma di L. 30.000, in unica soluzione all'atto dell'ammissione in Accademia navale, quale deposito cauzionale intangibile, a garanzia del pagamento dei conti, in caso di rinvio dell'allievo dall'istituto per qualsiasi motivo.

Resta inteso che il versamento di tale deposito non li esime dal puntuale pagamento di quanto eventualmente dovuto secondo il precedente punto *a*), la cui omissione o ritardo comporta l'allontanamento dell'allievo dall'istituto ai sensi dell'art. 27 della notificazione di concorso.

In caso di ritiro o di rinvio del giovane dall'Accademia prima del compimento del corso, si obbligano a rimborsare immediatamente e per intero all'Accademia navale, tutte le somme delle quali, per qualsiasi titolo risultassero debitori, in relazione a quanto prescrivono le disposizioni della suddetta notificazione di concorso.

Data, .

(*Firma dei genitori* (2)
(o di chi ne fa le veci)

. . . . .

(per esteso e leggibile)

---

(1) Nome e cognome del giovane.

(2) Firma di entrambi i genitori o del genitore che esercita legittimamente la esclusiva potestà, o in mancanza di essi dal tutore.

In caso di impossibilità da parte di uno dei genitori a firmare l'atto di impegno, dovrà essere presentato un documento giustificativo rilasciato dalle competenti autorità (sindaco, notaio, segretario comunale).

ALLEGATO D

PROGRAMMA DELL'ESAME

PROVA OBBLIGATORIA SCRITTA DI COMPOSIZIONE ITALIANA

La prova consisterà in un esame scritto di composizione italiana a scelta del candidato, su uno dei temi assegnati.

La prova è intesa a consentire alla commissione di formarsi un concetto, oltre che della padronanza della lingua da parte del concorrente, della sua maturità di pensiero e della capacità di esprimere le proprie idee in forma semplice e chiara.

Per la prova verranno assegnati n. 3 temi di cultura generale, adeguata ai programmi previsti per gli istituti d'istruzione media superiore.

La prova scritta (originale e minuta) sarà redatta su appositi fogli di carta portanti il timbro ufficiale dell'Accademia navale e vistati da un membro della commissione.

Gli elaborati presentati su carta non timbrata e non contrassegnata, non saranno ritenuti validi.

Durata massima della prova: sei ore.

PROVA OBBLIGATORIA ORALE DI MATEMATICA

La prova orale di matematica verterà sul programma di seguito specificato:

Programma di algebra

1) Calcolo letterale - Operazioni razionali con monomi e polinomi - Prodotti notevoli - Decomposizione di un polinomio in fattori - Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più polinomi - Divisibilità e regola di Ruffini.
2) Operazioni razionali con frazioni algebriche.
3) Identità ed equazioni.
4) Equazioni e disequazioni di 1° grado ad una incognita.
5) Sistemi di equazioni di 1° grado in due incognite o riconducibili a questi.
6) L'estrazione di radice n.ma nel campo reale assoluto (radice aritmetica) e nel campo reale relativo (radice algebrica) - Calcolo dei radicali nel campo reale assoluto e nel campo reale relativo - Potenze con esponente razionale dei numeri positivi.
7) Equazioni di 2° grado - Formula risolutiva - Relazioni tra i coefficienti e le soluzioni di un'equazione di 2° grado - Regola dei segni di Cartesio - Segno e decomposizione in fattori di un trinomio di 2° grado.
8) Equazioni di grado superiore al 2° grado - Equazioni razionali fratte - Equazioni irrazionali.
9) Sistemi di disequazioni razionali e irrazionali intere e fratte - Sistemi misti.
10) Potenza con esponente razionale e relative proprietà - Potenza con esponente reale e relative proprietà - La funzione esponenziale e la funzione potenza. La funzione logaritmica e le sue proprietà.

Programma di geometria

a) *Geometria del piano*:

1) Postulati, definizioni, teoremi - Angolo di due rette - Nozioni di parallelismo e di perpendicolarità fra rette - I triangoli: criteri d'uguaglianza, criteri di similitudine.
2) La circonferenza: angoli alla circonferenza, angoli al centro, arco capace di un dato angolo - Quadrangoli iscrittibili o circoscrittibili.
3) Poligoni - Equivalenze fra poligoni - Problemi di trasformazione di un poligono in altro ad esso equivalente - Teorema di Pitagora - Teorema di Euclide.
4) Proporzioni fra grandezze - Teorema di Talete - Teorema della tangente ad una circonferenza.
5) Nozioni di luogo geometrico (asse di un segmento, bisettrici di un angolo, ecc.).

b) *Geometria dello spazio*:

1) Rette e piani dello spazio - Rette complanari e rette sghembe - Parellelismo e perpendicolarità fra rette, fra piani, fra rette e piano: teoremi relativi alle suddette nozioni - Angolo di due rette sghembe, angolo di una retta ed un piano, angolo di due piani.
2) Distanza di due punti, di un punto ed una retta, di un punto ed un piano, di due rette (parallele o sghembe), di una retta ed un piano (fra loro paralleli), di due piani paralleli.
3) Nozione di luogo geometrico di punti o di rette (piano asse di un segmento, piani bisettori di un diedro, superficie sferica, superficie conica, superficie cilindrica, ecc.).

c) *Elementi di geometria analitica del piano*:

1) Coordinate cartesiane ortogonali nel piano; loro trasformazione mediante traslazione degli assi di riferimento - Equazione cartesiana della retta - Condizioni di parallelismo e di perpendicolarità fra rette - Nozioni di fascio di rette e problemi relativi - Formula della distanza di due punti.

2) Equazione cartesiana della circonferenza - Rappresentazione grafica della parabola di equazione

$$y = ax^2 + bx + c$$

3) Risoluzione di semplici esercizi di geometria analitica.

Programma di trigonometria

1) Sistemi di unità di misura degli angoli e degli archi circolari.

2) Definizioni e prime proprietà delle funzioni trigonometriche - Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco e di archi legati da particolari relazioni.

3) Le formule di addizione, di moltiplicazione, di divisione e di prostaferesi.

4) Identità, equazioni e disequazioni trigonometriche.

ALLEGATO *E*

DENOMINAZIONE DEGLI EFFETTI		Da distribuire all'ammissione alla 1ª classe	Da distribuire durante il 1° trimestre	Da distribuire all'inizio del periodo estivo	Totale colonne 2 - 3 e 4
		2	3	4	5
Ancorette per camisacci	n.	—	—	3	3
Ancorette per maglie	»	2	1 (A)	—	3
Asciugamani di cotone	»	4	—	—	4
Asciugatoi da bagno, in spugna	»	2	—	—	2
Berretti bianchi per divisa da fatica	»	1	—	1	2
Berretto bianco per divisa ordinaria completo di foderina di cotone, fascia di seta, trofeo e due foderine di cotone di ricambio	»	—	—	1	1
Berretto bianco per divisa ordinaria completo di foderina di plastica, fascia di seta e trofeo	»	1	—	—	1
Borsa di pulizia	»	1	—	—	1
Borsa da viaggio	»	—	1	—	1
Borsellino in pelle nera	»	1	—	—	1
Bretelle	p.	—	1	—	1
Calze bianche di cotone	»	—	—	6	6
Calze nere di cotone	»	8	10	—	18
Calze bianche per tuta sportiva	»	4	2	—	6
Calzoni di panno per divisa da fatica	n.	2	—	—	2
Calzoni bianchi per divisa da fatica	»	—	—	3	3
Calzoni bianchi per divisa ordinaria	»	—	—	3	3
Calzoni turchini - jeans	»	—	—	2	2
Calzoncini per ginnastica	»	3	—	—	3
Camicie cotone bianco per divisa fatica	»	5	—	—	5
Camicie popelin, senza collo, per divisa ordinaria	»	—	4	—	4
Camicie cotone bianco alla marinara	»	—	—	3	3
Camicie da società	»	—	1	—	1
Cappelli in tela bianca	»	3	—	—	3
Cappotto di panno per divisa da fatica	»	1	—	—	1
Cappotto di panno per divisa ordinaria	»	—	1	—	1
Cintura tela turchina o bianca per calzone	»	—	—	1	1
Cintura tela turchina, alta, per tuta da macchina	»	1	—	—	1
Cinturino di cuoio per spadino	»	—	1	—	1
Colletti per camicia, in plastica	»	—	3	—	3
Cordoni in cotone bianco	»	2	—	—	2
Coperta di lana	»	2 (B)	—	—	2
Cravatta seta nera	»	—	1	—	1
Cravattino società seta nero	»	—	1	—	1
Divisa ordinaria invernale (calzone, giacchettino, panciotto)	»	—	1	—	1

(A) - Da distribuire all'inizio della 2ª classe.
(B) - Una da ritirare alla fine della 4ª classe.

DENOMINAZIONE DEGLI EFFETTI		Da distribuire all'ammissione alla 1ª classe	Da distribuire durante il 1° trimestre	Da distribuire all'inizio del periodo estivo	Totale colonne 2 - 3 e 4
		2	3	4	5
Farsetti in cotone bianco	n.	—	—	4	4
Fazzoletti in cotone bianco	»	8	—	4	12
Fazzoletto nero alla marinara	»	—	—	1	1
Federe di cotone per guanciale	»	4	—	—	4
Forbici per unghie	»	1	—	—	1
Gemelli per polsini	p.	—	1	—	1
Guanti di pelle bianca	»	—	1	—	1
Guanti di pelle giallo-bruni	»	1	—	—	1
Guanti di filo bianchi	»	2	—	—	2
Lenzuola di cotone ad una piazza	n.	5	—	—	5
Lucchetto	»	1	—	—	1
Impermeabile in gabardine	»	—	1	—	1
Maglie sportive lana	»	2	—	—	2
Maglie sovrapelle lana a 1/2 maniche	»	3	—	—	3
Maglie di lana turchina	»	2	1 (A)	—	3
Maglie di cotone bianche a 1/2 maniche	»	—	4	—	4
Muta da vela	»	1	—	—	1
Mutande di cotone	»	5	—	3	8
Mutandine da bagno	»	1	—	—	1
Nastri seta con scritta « ACCADEMIA NAVALE »	»	1	—	1	2
Nodi piani ricamati in oro	»	—	2	—	2
Numeri in metallo (distintivi di classe)	»	—	2	—	2
Passamontagna in lana bleu, per esercitazione velica	»	1	—	—	1
Pettine	»	1	—	—	1
Pigiama	»	3	—	—	3
Sandali da bagno in plastica	p.	2	—	—	2
Scarpe da riposo (sandali)	»	—	—	1	1
Scarpe in tela bianca per tennis	»	1	—	—	1
Scarpe di cuoio alte, nere per divisa da fatica	»	2	—	—	2
Stivalini in pelle nera con elastico	»	1	—	—	1
Scarpe basse in pelle bianca	»	—	—	1	1
Scarpe basse nere di vernice	»	—	1	—	1
Scarpette per yachting	»	—	—	1	1
Stivalini per yachting	»	1	—	—	1
Spadino con manico di madreperla	n.	—	1	—	1
Spazzolino per denti	»	1	—	—	1
Spazzolino per unghie	»	1	—	—	1
Spazzola per capelli	»	1	—	—	1
Spazzola per panni	»	1	—	—	1
Stellette ricamate in argento	p.	—	2 (A)	—	2
Stellette ricamate in cotone bianco	»	—	1 (A)	—	1
Stellette in metallo, a spillo	»	—	1 (A)	—	1
Tuta di macchina	n.	2	—	—	2
Tuta sportiva misto lana	»	1	—	—	1
Uose in tela bianca	p.	1	—	1	2
Valigia personale	n.	—	1	—	1

(A) - Da distribuire all'inizio della 2ª classe.

(1924)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Integrazione del bando di concorso a duecento posti di ufficiale giudiziario

Ad integrazione del bando di concorso a duecento posti di ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 18 marzo 1982 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si pubblica il seguente schema di domanda:

Schema della domanda
(su carta da bollo, da presentare o spedire alla procura della Repubblica nella cui giurisdizione l'aspirante è domiciliato a mezzo di raccomandata postale)

Il sottoscritto . . domiciliato a . (provincia di . . .) in via . . . n. . . . (codice postale n. . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esame, a duecento posti di ufficiale giudiziario indetto con decreto ministeriale 18 marzo 1982.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) che è nato il . . a .
e che avendo superato i trenta anni, ha diritto alla elevazione di tale limite di età essendo in possesso del seguente titolo (1)

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .
oppure (2) . . . .

d) ha riportato (3) . .

e) è in possesso del . . (4) .
conseguito a . . . . nell'anno scolastico .
presso . . . .

f) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari è la seguente (5) . . .

g) ha prestato servizio (6) . . .

Data, ...

Firma . . . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età di anni 30.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali, di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

(4) Titolo di studio.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(6) Ove ricorra l'ipotesi, indicare le qualità di servizio prestato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego.

(7) La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; se trattasi di impiegato dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio.

(2224)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico coadiutore ed esecutivo presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica medica generale e terapia medica (per le esigenze della prima cattedra di malattie dell'apparato cardiovascolare) . . . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso la cattedra di malattie dell'apparato cardiovascolare, facoltà di medicina e chirurgia, policlinico Umberto I, Roma, alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali:

istituto di statistica economica (per le esigenze della cattedra di statistica aziendale) . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso la cattedra di statistica aziendale della facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma, piazzale Aldo Moro, 5, alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di neurotraumatologia (per l'attivazione del servizio neurotraumatologico d'urgenza del pronto soccorso del policlinico Umberto I) . . . . . posti 3

Titolo di studio richiesto: licenza della scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indi-

cazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami consisteranno in prove distinte per ciascuno dei posti messi a concorso; il candidato, pertanto, dovrà produrre distinte domande in relazione al programma d'esame prescelto. Per l'indicazione dei programmi d'esame rivolgersi all'Università di Roma.

Le prove d'esame si svolgeranno presso la cattedra di neurotraumatologia della facoltà di medicina e chirurgia, policlinico Umberto I, viale dell'Università, 30, Roma, alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo, per il primo posto; alle ore 9 del novantaduesimo giorno non festivo, per il secondo posto; alle ore 9 del novantaquattresimo giorno non festivo, per il terzo posto; successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università di Roma.

(2207)

Concorso a ottanta posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi ottanta posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di giurisprudenza (posti 4):

gruppo n. 1 posti 1
gruppo n. 4 » 1
gruppo n. 9 » 1
gruppo n. 20 » 1

Facoltà di scienze politiche (posti 3):

gruppo n. 3 posti 1
gruppo n. 8 » 1
gruppo n. 22 » 1

Facoltà di lettere e filosofia (posti 6):

gruppo n. 23 posti 1
gruppo n. 29 » 2
gruppo n. 40 » 1
gruppo n. 51 » 2

Facoltà di medicina e chirurgia (posti 20):

gruppo n. 60 posti 3
gruppo n. 63 » 3
gruppo n. 64 » 1
gruppo n. 65 » 1
gruppo n. 67 » 2
gruppo n. 68 » 3
gruppo n. 69 » 1
gruppo n. 70 » 3
gruppo n. 71 » 2
gruppo n. 85 » 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (posti 27):

gruppo n. 73 posti 1
gruppo n. 75 » 1
gruppo n. 76 » 3
gruppo n. 77 » 1
gruppo n. 78 » 1
gruppo n. 81 » 1
gruppo n. 82 » 3
gruppo n. 84 » 1
gruppo n. 85 » 5
gruppo n. 89 » 1
gruppo n. 90 » 3
gruppo n. 92 » 1
gruppo n. 92-*bis* » 3
gruppo n. 93 » 1
gruppo n. 119 » 1

Facoltà di farmacia (posti 7):

gruppo n. 70 posti 1
gruppo n. 76 » 1
gruppo n. 84 » 2
gruppo n. 94 » 3

Facoltà di agraria (posti 6):

gruppo n. 84 posti 1
gruppo n. 142 » 1
gruppo n. 143 » 1
gruppo n. 144 » 1
gruppo n. 145 » 1
gruppo n. 146 » 1

Facoltà di medicina veterinaria (posti 7):

gruppo n. 148 posti 2
gruppo n. 149 » 1
gruppo n. 150 » 1
gruppo n. 151 » 1
gruppo n. 152 » 2

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, n. 7, 20122 Milano, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'Università degli studi di Milano.

(2203)

Concorso a cinquantuno posti di ricercatore universitario presso il Politecnico di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi cinquantuno posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di architettura (posti 11):

gruppo n. 136 posti 4
gruppo n. 137 » 3
gruppo n. 138 » 2
gruppo n. 139 » 2

Facoltà di ingegneria (posti 40):

gruppo n. 85 posti 3
gruppo n. 87 » 1
gruppo n. 89 » 1
gruppo n. 90 » 2
gruppo n. 91 » 1
gruppo n. 101 » 1
gruppo n. 103 » 1
gruppo n. 105 » 1
gruppo n. 106 » 3
gruppo n. 107 » 1
gruppo n. 108 » 1
gruppo n. 110 » 1
gruppo n. 111 » 2
gruppo n. 114 » 1
gruppo n. 115 » 1
gruppo n. 117 » 1
gruppo n. 121 » 2
gruppo n. 126 » 1
gruppo n. 127 » 3
gruppo n. 128 » 1
gruppo n. 130 » 1
gruppo n. 132 » 5
gruppo n. 134 » 1
gruppo n. 135 » 2
gruppo n. 137 » 1
gruppo n. 140 » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico, piazza L. da Vinci n. 32, 30133 Milano, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Politecnico di Milano.

(2204)

Concorso a centocinquantuno posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi centocinquantuno posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di giurisprudenza (posti 10):

gruppo n. 1	posti 1
gruppo n. 2	» 1
gruppo n. 3	» 1
gruppo n. 4	» 1
gruppo n. 5	» 1
gruppo n. 6	» 1
gruppo n. 9	» 1
gruppo n. 10	» 1
gruppo n. 12	» 1
gruppo n. 20	» 1

Facoltà di scienze politiche (posti 4):

gruppo n. 4	posti 1
gruppo n. 15	» 1
gruppo n. 20	» 1
gruppo n. 22	» 1

Facoltà di economia e commercio (posti 5):

gruppo n. 2	posti 1
gruppo n. 20	» 1
gruppo n. 22	» 1
gruppo n. 80	» 1
gruppo n. 93	» 1

Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali (posti 4):

gruppo n. 20	posti 1
gruppo n. 22	» 2
gruppo n. 90	» 1

Facoltà di lettere e filosofia (posti 11):

gruppo n. 12	posti 1
gruppo n. 29	» 1
gruppo n. 33	» 1
gruppo n. 37	» 1
gruppo n. 39	» 1
gruppo n. 41	» 1
gruppo n. 42	» 1
gruppo n. 45	» 1
gruppo n. 48	» 1
gruppo n. 52	» 1
gruppo n. 53	» 1

Facoltà di magistero (posti 16):

gruppo n. 16	posti 1
gruppo n. 18	» 3
gruppo n. 45	» 1
gruppo n. 46	» 1
gruppo n. 51	» 1
gruppo n. 53	» 1
gruppo n. 54	» 7
gruppo n. 55	» 1

Facoltà di medicina e chirurgia (posti 25):

gruppo n. 60	posti 1
gruppo n. 61	» 2
gruppo n. 62	» 1
gruppo n. 63	» 1
gruppo n. 64	» 1
gruppo n. 65	» 3
gruppo n. 66	» 2
gruppo n. 67	» 3
gruppo n. 68	» 2
gruppo n. 69	» 2
gruppo n. 70	» 4
gruppo n. 71	» 2
gruppo n. 72	» 1

Facoltà di farmacia (posti 3):

gruppo n. 82	posti 1
gruppo n. 94	» 2

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (posti 25):

gruppo n. 68	posti 1
gruppo n. 70	» 1
gruppo n. 73	» 1
gruppo n. 74	» 1
gruppo n. 75	» 1
gruppo n. 76	» 1
gruppo n. 77	» 2
gruppo n. 79	» 2
gruppo n. 80	» 1
gruppo n. 81	» 1
gruppo n. 82	» 1
gruppo n. 84	» 1
gruppo n. 85	» 4
gruppo n. 86	» 1
gruppo n. 89	» 1
gruppo n. 90	» 3
gruppo n. 91	» 1
gruppo n. 106	» 1

Facoltà di ingegneria (posti 33):

gruppo n. 85	posti 1
gruppo n. 87	» 1
gruppo n. 91	» 1
gruppo n. 92	» 1
gruppo n. 102	» 1
gruppo n. 103	» 1
gruppo n. 104	» 1
gruppo n. 105	» 2
gruppo n. 106	» 1
gruppo n. 107	» 1
gruppo n. 108	» 1
gruppo n. 109	» 1
gruppo n. 110	» 1
gruppo n. 111	» 1
gruppo n. 114	» 2
gruppo n. 115	» 2
gruppo n. 116	» 1
gruppo n. 118	» 2
gruppo n. 119	» 1
gruppo n. 120	» 1
gruppo n. 121	» 3
gruppo n. 127	» 1
gruppo n. 128	» 1
gruppo n. 129	» 1
gruppo n. 131	» 1
gruppo n. 132	» 1
gruppo n. 141	» 1

Facoltà di architettura (posti 9):

gruppo n. 120	posti 1
gruppo n. 132	» 1
gruppo n. 136	» 1
gruppo n. 137	» 1
gruppo n. 138	» 1
gruppo n. 139	» 1
gruppo n. 140	» 2
gruppo n. 141	» 1

Scuola di ingegneria aerospaziale (posti 2):

gruppo n. 110	posti 1
gruppo n. 126	» 1

Scuola speciale per archivisti e bibliotecari (posti 4):

gruppo n. 12	posti 1
gruppo n. 32	» 1
gruppo n. 58	» 1
gruppo n. 59	» 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi, divisione V, sezione VI, ufficio ricercatori, 00185 Roma scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla divisione V, sezione VI, dell'Università degli studi di Roma.

(2205)

Diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di tecnico degli uffici tecnici presso l'Università degli studi di Trieste.

Le prove d'esame del concorso pubblico, per esami, ad un posto di tecnico degli uffici tecnici di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 16 aprile 1982 alla pagina 2855 (numero redazionale 1905) avranno luogo presso l'Università di Trieste, piazzale Europa, 1, con il seguente calendario:

24 maggio 1982, ore 8,30, prima prova;

25 maggio 1982, ore 8,30, seconda prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

(2206)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a posti nel profilo professionale di segretario (quarta categoria - tecnico), indirizzi commerciale e amministrativo per le esigenze del compartimento di Napoli.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a posti nel profilo professionale di segretario in prova (quarta categoria - tecnico), indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1980, n. 1847, registrato dalla Corte dei conti il 26 settembre 1980, registro n. 4 Trasporti, foglio n. 55, per gli indirizzi commerciale e amministrativo del compartimento di Napoli, avrà luogo in Napoli nei giorni e nelle sedi di seguito indicati:

Indirizzo commerciale - alle ore 8 del giorno 23 maggio 1982 presso:

l'istituto tecnico statale « E. Fermi », corso Malta, 141.

Indirizzo amministrativo - alle ore 8 del giorno 30 maggio 1982 presso:

l'istituto tecnico industriale « E. Fermi », corso Malta, 141;
la scuola media statale « G. Capuozzo », via T. Blanc, 13;
la scuola media statale « R. Sanzio », via T. Blanc, 13;
il liceo « Garibaldi », via Carlo Pecchia, 26;
la scuola media statale « G. Cesare », via Puccini, 1.

(2202)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove del concorso, per titoli ed esami, a due posti di segretario comunale nei comuni e nei consorzi della classe quarta della Valle d'Aosta.

La prova scritta in lingua francese e quella orale nella stessa lingua del concorso a posti di segretario comunale nella Valle d'Aosta indetto con decreto del Ministro dell'interno in data 30 gennaio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 12 febbraio 1982, si svolgeranno presso il palazzo della regione, in Aosta, rispettivamente il 31 maggio 1982, alle ore 11 e il 1° giugno 1982, alle ore 8.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso dovranno presentarsi, nei giorni e nelle ore sopraindicati, al palazzo della regione, in Aosta, muniti di un documento di riconoscimento rilasciato da una pubblica autorità.

I candidati che avranno superato le suddette prove in lingua francese potranno partecipare alle prove scritte di diritto costituzionale e amministrativo e di legislazione amministrativa concernente l'attività degli enti locali che si svolgeranno presso il palazzo della regione, in Aosta, rispettivamente il 2 giugno 1982, alle ore 8 e il 3 giugno 1982, alle ore 8.

(2187)

ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI « V. EMANUELE II » DI ANCONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente medico addetto al centro di riabilitazione (disciplina equiparata a recupero e riabilitazione funzionale) presso la sede di Ancona;

un posto di assistente medico addetto all'unità operativa biologica - laboratorio di ricerche cliniche (disciplina equiparata a laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia) presso la sede di Firenze.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

(316/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 118 del 30 aprile 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

***Ente ospedaliero ospedale « San Matteo », in Pavia*: Pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di infermiere generico.**

***Unità sanitaria locale n. 17, in Castelfranco di Sotto*: Pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di infermiere professionale.**

***Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 70, in Alessandria*: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di vigilatrice d'infanzia, tecnico di radiologia, infermiere generico dell'organico dell'ospedale civile e dell'organico dell'ospedale infantile.**

***Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Gorizia*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo ragioniere della carriera di concetto.**

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali avanti indicate

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821210)